



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *ex D. Lgs. 231/2001***

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 marzo 2024*

---

## INDICE

PARTE GENERALE .....	9
1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DELL'8 GIUGNO 2001.....	9
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti .....	9
1.2 I Reati previsti dal Decreto.....	11
1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto.....	22
1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa.....	24
1.5 Le "Linee Guida" di Confindustria.....	26
2 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI PUMA S.R.L.....	27
2.1 La Società .....	27
2.2 Finalità del Modello .....	28
2.3 Destinatari.....	29
2.4 Elementi fondamentali del Modello .....	29
2.5 Codice Etico e Modello .....	30
2.6 Percorso metodologico di definizione del Modello .....	30
<b>2.6.1 Mappatura delle Attività Sensibili.....</b>	<b>32</b>
<b>2.6.2 Processi sensibili e Reati presidiati dal Modello.....</b>	<b>33</b>
<b>2.6.3 Reati previsti dal Decreto per i quali non è stata prevista una specifica Parte Speciale</b>	<b>34</b>
<b>2.6.4 Protocolli Operativi.....</b>	<b>34</b>
<b>2.6.5 Sistema di controllo interno .....</b>	<b>35</b>
3 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	38
3.1 Premessa.....	38
3.2 Durata in carica, decadenza e revoca .....	39
3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza .....	41
3.4 Flussi informativi.....	43
<b>3.4.1 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali.....</b>	<b>43</b>
<b>3.4.2 Flussi informativi dalla Società a favore dell'Organismo di Vigilanza.....</b>	<b>44</b>
4 WHISTLEBLOWING .....	46
4.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante (c.d. <i>whistleblower</i> ).....	48
4.2 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.....	48
4.3 Canali di segnalazione interna .....	49
4.4 Coordinamento tra gli organi di controllo .....	50
5 SISTEMA SANZIONATORIO .....	51

---

5.1	Sanzioni per il personale dipendente.....	51
5.2	Sanzioni per i Dipendenti con la qualifica di dirigenti.....	53
5.3	Sanzioni per i Soggetti Terzi .....	54
5.4	Misure nei confronti degli amministratori.....	54
5.5	Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione .....	54
5.6	Sanzioni Whistleblowing .....	54
6	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE.....	56
6.1	Diffusione del Modello all'interno della Società.....	56
6.2	Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi.....	56
6.3	Corsi di formazione .....	57
7	ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....	58
	PARTE SPECIALE.....	59
	PREMESSA: STRUTTURA ED ARTICOLAZIONE DELLA PARTE SPECIALE .....	59
1	PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 -25) .....	61
1.1	Principi per l'individuazione della Pubblica Amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio.....	61
1.1.1	<b>Enti della Pubblica Amministrazione.....</b>	61
1.1.2	<b>Pubblici Ufficiali .....</b>	62
1.1.3	<b>Incaricati di un pubblico servizio .....</b>	63
1.2	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	63
1.3	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	66
1.4	Principi di comportamento .....	68
2	PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS) .....	70
2.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	70
2.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	71
2.3	Principi di comportamento .....	71
3	PARTE SPECIALE C - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER) .....	73
3.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	73
3.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	73
3.3	Principi di comportamento .....	73
4	PARTE SPECIALE D - REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN SEGNI O STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS) .....	75
4.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	75
4.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	75
4.3	Principi di comportamento .....	75
5	PARTE SPECIALE E - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1).....	77

---

---

5.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	77
5.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	77
5.3	Principi di comportamento .....	77
6	PARTE SPECIALE F - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER).....	79
6.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	79
6.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	81
6.3	Principi di comportamento .....	82
7	PARTE SPECIALE G - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES) .....	84
7.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	84
7.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	84
7.3	Principi di comportamento .....	84
8	PARTE SPECIALE H - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES).....	86
8.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	86
8.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	86
8.3	Principi di comportamento .....	87
9	PARTE SPECIALE I - REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES) .....	89
9.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	89
9.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	89
9.3	Principi di comportamento .....	90
10	PARTE SPECIALE L - REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES).....	92
10.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	92
10.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	92
10.3	Principi di comportamento .....	92
11	PARTE SPECIALE M - REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES) .....	94
11.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	94
11.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	94
11.3	Principi di comportamento .....	95
12	PARTE SPECIALE N - REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES).....	97
12.1	Le fattispecie di Reato rilevanti.....	97
12.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	97
12.3	Principi di comportamento .....	98

---

---

13	PARTE SPECIALE O – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (ART. 25-QUATERDECIES) .....	99
13.1	Le fattispecie di reato rilevanti .....	99
13.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio .....	99
13.3	Principi di comportamento .....	99
14	PARTE SPECIALE P – REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES).....	101
14.1	Le fattispecie di reato rilevanti .....	101
14.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	104
14.3	Principi di comportamento .....	105
	PRESIDI DI CONTROLLO OPERATIVI.....	107
1)	GESTIONE DELLA VENDITA DEI PRODOTTI .....	107
2)	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI .....	107
3)	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE .....	108
4)	GESTIONE DEGLI OMAGGI, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ.....	109
5)	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTI CON LA PA .....	109
6)	GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI .....	110
7)	FORMAZIONE DEL BILANCIO E GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI E DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO .....	111
8)	GESTIONE DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA.....	112
9)	GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI .....	113
10)	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE .....	113
11)	GESTIONE DEI CONTENUTI TUTELATI DA DIRITTO D’AUTORE.....	114
12)	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA TRIBUTARIA .....	114

**ALLEGATI:**

- Codice Etico del Gruppo Puma
- Addendum al Codice Etico

## DEFINIZIONI

<b>Addendum al Codice Etico</b>	il codice etico adottato localmente dalla Società ad integrazione del Codice Etico del Gruppo Puma
<b>Allegato/i</b>	gli allegati del Modello
<b>Aree Sensibili</b>	le aree di attività aziendali ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei Reati previsti nel Decreto
<b>Attività Sensibili</b>	le attività aziendali identificate nelle Aree Sensibili che sono maggiormente a rischio per la commissione di uno dei Reati previsti nel Decreto
<b>Codice di Condotta</b>	il codice di condotta contenente gli impegni in materia di diritti umani e rispetto dell'ambiente adottato dal Gruppo Puma e che tutti i Dipendenti, fornitori e subfornitori della Società devono osservare nello svolgimento della propria attività
<b>Codice Etico</b>	il codice etico adottato dal Gruppo Puma contenente i principi e i valori fondamentali che devono essere osservati da tutti i soggetti riconducibili alla Società e operanti per essa
<b>Collegio Sindacale</b>	il Collegio Sindacale della Società
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	il Consiglio di Amministrazione della Società
<b>Decreto o D.Lgs. 231/2001</b>	il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, recante <i>"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"</i>
<b>Destinatari</b>	tutti i soggetti destinatari del Modello come qualificati al paragrafo 2.3 della Parte Generale del Modello
<b>Dipendenti</b>	tutti i dipendenti della Società, a prescindere dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale
<b>Ente/i</b>	i soggetti di cui all'art. 1 del Decreto
<b>Gruppo Puma</b>	l'insieme delle società appartenenti al Gruppo Puma

<b>Linee Guida</b>	le Linee Guida emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, per come successivamente aggiornate
<b>Modello</b>	il presente modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto
<b>Organismo di Vigilanza o OdV</b>	l'organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento
<b>Parte Generale</b>	la parte introduttiva del Modello in cui vengono illustrati gli elementi principali della disciplina di cui al Decreto, con particolare riferimento alla scelta e all'individuazione dell'OdV, alla formazione del personale e alla diffusione del Modello nella Società, al sistema disciplinare e alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute
<b>Parte Speciale</b>	la parte del Modello predisposta in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto e considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività svolta dalla Società
<b>Procedure</b>	le procedure, i protocolli, le <i>policies</i> e le istruzioni operative adottati (o di futura adozione) dalla Società (localmente ovvero in recepimento delle procedure del Gruppo Puma) e/o le prassi comportamentali consolidate
<b>Reati</b>	le fattispecie di reato contemplati nel Decreto ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti
<b>Società di Revisione</b>	la società incaricata della revisione legale dei conti della Società
<b>Società o Puma Italia</b>	Puma Italia S.r.l., con sede in Assago (MI) – Via Roggia Bartolomea, n. 9 - CAP 20057, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 11904560155
<b>Soggetti Apicali</b>	le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società
<b>Soggetti Sottoposti</b>	le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali
<b>Soggetti Terzi</b>	i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, anche occasionali, compresi gli agenti, gli intermediari, i



---

	clienti ed i fornitori e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società
--	--

---

## PARTE GENERALE

### 1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

#### 1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità degli Enti ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Tale nuova forma di responsabilità, sebbene qualificata come *“amministrativa”* dal Legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale: infatti, l'accertamento della responsabilità dell'Ente è rimesso al giudice penale ed all'Ente sono estese tutte le garanzie difensive riconosciute all'imputato nel processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'Ente deriva dal compimento di Reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto), commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, dai Soggetti Apicali, ovvero dai Soggetti Sottoposti.

In particolare, l'individuazione dei Soggetti Apicali deve essere effettuata tenendo conto della funzione in concreto svolta nell'ambito delle relative mansioni e, dunque, della capacità di esercitare una influenza significativa sulla Società o su una sua unità produttiva.

Per ciò che attiene invece ai Soggetti Sottoposti, si ha riguardo ai soggetti legati all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato nonché a collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, agenti, intermediari, fornitori o consulenti).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge dunque a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di reato.

Tale disciplina mira, dunque, a coinvolgere gli Enti nella punizione di quei Reati, contemplati dal Decreto, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

In merito, secondo l'impostazione tradizionale, l'interesse si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Per vantaggio, invece, si intende qualunque

beneficio (soprattutto di carattere patrimoniale) derivante dal reato commesso, valutabile successivamente alla commissione di quest'ultimo, anche in termini di risparmio di spesa.

Secondo l'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a Reati commessi all'estero.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del Decreto) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per Reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nelle ipotesi previste dal Decreto e della L. 146/06 e nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- che nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Si rileva inoltre che le fattispecie incriminative previste dal Decreto, quand'anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'Ente, la responsabilità prevista dal Decreto.

In particolare, l'art. 26, comma 1 del Decreto, stabilisce che, nei casi di realizzazione nella forma di tentativo dei delitti indicati, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre ne è esclusa l'irrogazione nei casi in cui l'ente *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal ultimo caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. *"recesso attivo"*, previsto dall'art. 56, comma 4, c.p..

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dello stesso quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del Decreto, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'Ente delle sanzioni pecuniarie.

La disposizione in esame, inoltre, rende manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'Ente autonoma non solo rispetto a quella dell'autore del reato, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del Decreto regolano l'incidenza delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda sulla responsabilità dell'Ente.

In merito, il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

La Relazione illustrativa al Decreto afferma che *“il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del Decreto prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'Ente per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'Ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei Reati di cui erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione (art. 29 del Decreto). L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa, altresì, quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i Reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D. Lgs. n. 231/01 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del Decreto prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

## **1.2 I Reati previsti dal Decreto**

I Reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto.

Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto (suscettibili di futuri aggiornamenti), nonché il dettaglio delle singole fattispecie di reato ricomprese in ciascuna famiglia:

❖ **Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture**

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico dell'Unione Europea (art. 640-*ter* c.p.)
- Frode ai danni del Fondo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, Legge 23 dicembre 1986, n. 898)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.)

❖ **Art. 24-*bis* Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqies* c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqies* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)
- Reato di ostacolo o condizionamento dei procedimenti per la sicurezza cibernetica e delle relative attività ispettive e di vigilanza (art. 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105)

❖ **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

❖ **Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio**

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)
- Peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

❖ **Art. 25-*bis* Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

❖ **Art. 25-*bis*.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

❖ **Art. 25-ter Reati societari**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. n. 19/2023)

❖ **Art. 25-quater Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqüies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-*quinqüies*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinqüies*.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Delitti in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

❖ **Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.)

❖ **Art. 25-*quinqüies* Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-*quater*)
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)

- 
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)
  - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.)
- ❖ **Art. 25-*sexies* Abusi di mercato**
- Abuso di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)
- ❖ **Art. 25-*septies* Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- ❖ **Art. 25-*octies* Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
  - Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)
  - Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)
- ❖ **Art. 25-*octies*.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
  - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
-

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

❖ **Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies* L. n. 633/1941)

❖ **Art. 25-*decies* Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

❖ **Art. 25-*undecies* Reati ambientali**

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-*bis* e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n. 152/2006, art. 256)
- Bonifica dei siti (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n. 152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260-*bis*)

- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3)

❖ **Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

❖ **Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.)

❖ **Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

- Frode in competizioni sportive (art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)

❖ **Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro

❖ **Art. 25-sexiesdecies Contrabbando**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

❖ **Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale**

- Violazioni in materia di alienazioni di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)

❖ **Art. 25-*duodevicies* Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

### **1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto**

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Quanto alla **sanzione pecuniaria**, quest'ultima si applica sempre per l'illecito amministrativo dipendente da reato; costituisce quindi la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (fatto salvo quanto previsto dall'art. 25-*septies* "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" che al primo comma in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55, 2° comma, D. Lgs. n. 81/2008 prevede una sanzione pari a mille quote). L'importo di una quota è quantificato dal Legislatore in un valore minimo pari ad Euro 258,23 ad un valore massimo pari ad Euro 1.549,37. Attraverso tale sistema, si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni fattuali ed finanziarie dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico: nella prima fase si considera la gravità dell'illecito, analizzando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda fase invece si

determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al Decreto, al fine di accertare le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, *“il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

Con riferimento alle **sanzioni interdittive**, si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni Reati, espressamente previsti dal testo del Decreto, e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed esso è stato commesso da Soggetti Apicali; ovvero se posto in essere dai Soggetti Sottoposti, la realizzazione del reato è stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative;
- ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorché l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro).

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie, dunque analizzando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17 del Decreto e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi”*;
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive consistono in:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, quando ricorrano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

Con la **confisca**, si ha l'espropriazione a favore dello Stato del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato. Questa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cd. confisca per equivalente).

Tale misura afflittiva è sempre disposta con la sentenza di condanna.

Infine, la **pubblicazione della sentenza** di condanna può essere disposta, come forma di pena accessoria, quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel Comune del luogo ove l'Ente ha la sua sede principale. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

#### **1.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente non risponda a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia commesso da un Soggetto Apicale, l'onere di provare la propria estraneità ai fatti contestati grava in capo all'Ente.

Qualora invece il reato sia stato commesso da Soggetti Sottoposti, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza da parte dei Soggetti Apicali degli obblighi di direzione o di vigilanza (art. 7 del Decreto).

Qualora però l'Ente provi di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2 del Decreto), prima della commissione del reato, la responsabilità amministrativa dell'Ente sarà esclusa ritenendosi provato l'assolvimento degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che siffatto modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con Legge del 30 novembre 2017, n. 179, rubricata "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", il Legislatore ha altresì prescritto che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere:

- uno o più canali che permettano, sia ai Soggetti Apicali sia ai Soggetti Sottoposti, la trasmissione – a tutela dell'integrità dell'Ente – di segnalazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, relative a condotte illecite o a violazioni del modello di

organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione, nonché un sistema disciplinare volto a sanzionare, da un lato, la violazione delle misure a tutela del segnalante e, dall'altro, coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate.

### **1.5 Le "Linee Guida" di Confindustria**

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 proprie le Linee Guida, successivamente aggiornate in data 24 maggio 2004, 31 marzo 2008, nel mese di marzo 2014.

e, da ultimo, nel giugno 2021, con approvazione da parte del Ministero della Giustizia in data 8 giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente verificare i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la progettazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i Reati, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'Ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001 in termini di riduzione ad un livello accettabile i rischi identificati.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- l'adozione di un codice etico o di comportamento con riferimento ai Reati considerati
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche (sistemi informativi) che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'Ente, prevedendo, laddove opportuno, limitazioni dei poteri di spesa;

- comunicazione al personale, che deve essere caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed essere adeguatamente dettagliata nonché periodicamente ripetuta, a cui si aggiunge un adeguato programma di formazione del personale, modulato in funzione dei livelli dei destinatari;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di Reato.

## 2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Puma S.r.l.

### 2.1 La Società

Puma Italia S.r.l. appartiene al Gruppo Puma, che opera a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di calzature, abbigliamento ed accessori per lo sport ed il tempo libero.

Il Gruppo Puma offre prodotti "performance" e "lifestyle di ispirazione sportiva" in categorie come calcio, running, training & fitness, golf e motori, con una costante attenzione all'innovazione tecnologica ed all'attività di ricerca e sviluppo.

Con specifico riferimento a Puma Italia, l'attività societaria è focalizzata sulla distribuzione in esclusiva all'ingrosso sul mercato italiano di prodotti finiti contrassegnati dal marchio "Puma" (articoli sportivi e articoli per il tempo libero) per le diverse tipologie di clienti (Specializzati, Strategic Account, Key Account, Field).

In particolare, in un progetto globale di concentrazione delle attività *retail* del Gruppo presso la società tedesca Puma Europe GmbH, Puma Italia ha ceduto a quest'ultima il complesso aziendale per la prestazione di servizi di intermediazione commerciale in qualità di agente commissionario alle vendite al dettaglio nei negozi monomarca Puma (convenzionalmente denominato ramo aziendale "*retail*").

Con riferimento agli assetti di governance, Puma Italia non controlla né direttamente, né indirettamente altre società, mentre è controllata al 100% dalla società Puma Sprint GmbH con sede in Herzogenaurach (Germania). La Società Puma Sprint GmbH è controllata a propria volta da Puma SE, che esercita l'attività di direzione e coordinamento su Puma Italia.

Puma Italia ha sede legale in Assago (MI), Via Roggia Bartolomea, n. 9 e adotta un sistema di

amministrazione e controllo tradizionale, i cui organi sociali sono rappresentati dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale; la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione esterna.

## 2.2 Finalità del Modello

La Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 luglio 2015 il proprio Modello, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Il Modello, a seguito delle novelle legislative intervenute e delle modifiche dell'attività aziendale, è stato nel tempo periodicamente aggiornato ed integrato in aderenza alla realtà societaria e ai principi vigenti.

Attraverso l'adozione del Modello la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di Reato di cui al Decreto;
- diffondere in tutti i Destinatari la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico e dell'Addendum al Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie anche a carico della Società, oltre che nei loro confronti;
- stabilire una efficiente ed equilibrata organizzazione, a seguito dell'individuazione preventiva individuare preventivamente le Aree Sensibili e Attività sensibili, con riferimento alle operazioni della Società che potrebbero comportare la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di Reati rilevanti ai sensi del Decreto, mediante la registrazione corretta e conforme alle Procedure di tutte le operazioni della Società nell'ambito delle Aree Sensibili e delle Attività sensibili, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo,

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo Ente, per i motivi sopra menzionati Puma Italia, consapevole che

tale sistema costituisca, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua *corporate governance*, e, dall'altro, condizione per l'esimente dalla responsabilità amministrativa, ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, svolgendo un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei presidi di controllo già adottati alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

### 2.3 Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i:

- a) componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e componenti degli organi di controllo);
- b) Dipendenti;
- c) Soggetti Terzi (consulenti, *partners* commerciali, collaboratori esterni e, comunque, tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla Società, operano, a qualsiasi titolo, in Italia e all'estero direttamente o indirettamente in nome e/o per conto o sotto il controllo di Puma Italia o comunque nell'interesse di quest'ultima).

### 2.4 Elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle Attività Sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei Reati e dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei Reati ricompresi nel Decreto;
- l'identificazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di Reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico del Gruppo Puma e nel relativo Addendum al Codice Etico adottato da Puma Italia, sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- la previsione di specifici protocolli a presidio delle Attività Sensibili ritenute esposte al rischio potenziale di commissione di Reati, che trovano riscontro sia nel presente Modello sia nelle Procedure della Società;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello in favore dei Destinatari.

## 2.5 Codice Etico e Modello

Puma intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui opera direttamente o indirettamente.

A tale fine, la Società recepisce il Codice Etico del Gruppo Puma volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale", di regole comportamentali e di valori che il Gruppo Puma riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza sia da parte dei propri organi sociali e Dipendenti, sia da parte di tutti coloro che cooperano con la Società nel perseguimento degli obiettivi di business.

Il Codice Etico del Gruppo Puma, allegato al presente Modello, ha una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, recepite dalla Società, che sono riconosciute, accettate e condivise, dirette a diffondere una solida integrità etica e una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, la Società adotta formalmente un proprio Addendum al Codice Etico, anch'esso allegato al Modello, definito localmente quale integrazione e ulteriore dettaglio dei principi etici e comportamentali di riferimento per la Società, anche con riferimento alle specifiche Aree Sensibili ex D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico e dell'Addendum al Codice Etico, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di Reati previste dal Decreto medesimo (per fatti che, ove commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa da Reato).

In considerazione del fatto che il Codice Etico del Gruppo Puma e il relativo Addendum al Codice Etico definito a livello locale richiamano i principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tali documenti acquisiscono rilevanza ai fini del Modello e costituiscono, pertanto, elementi integranti e sostanziali dello stesso.

## 2.6 Percorso metodologico di definizione del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società nel 2015, in occasione della prima adozione del Modello, ha formalizzato delle Procedure che regolamentano lo svolgimento delle Attività Sensibili nelle principali Aree Sensibili individuate.

La Società ha altresì provveduto al recepimento del Codice Etico del Gruppo Puma e alla redazione e approvazione di un Addendum al Codice Etico, di un Modello e all'istituzione di un Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico, dell'Addendum al Codice Etico, del Modello e, in generale, delle Procedure della Società, così come previsto dallo stesso D. Lgs. 231/2001.

Le fasi per la predisposizione e l'aggiornamento del Modello sono state le seguenti:

- identificazione delle Aree Sensibili e, nell'ambito di queste, delle Attività sensibili (c.d. "*As-is analysis*"), mediante la raccolta e analisi della documentazione rilevante circa l'organizzazione e il funzionamento della Società (organigramma, procure, Procedure, *policies*, istruzioni operative interne e del Gruppo Puma, contratti, verbali societari ecc.) e una serie di colloqui individuali con i "soggetti-chiave" (*key officers*) responsabili dei processi decisionali e di controllo. Tali attività hanno permesso di individuare le c.d. Aree Sensibili, riepilogate nel documento "Matrice delle Attività Sensibili, mantenuto agli atti della Società;
- descrizione delle criticità riscontrate e individuazione delle azioni di miglioramento (c.d. "*Gap Analysis*");
- revisione e aggiornamento dell'Addendum al Codice Etico e del Modello sulla base delle fasi precedenti e delle decisioni di indirizzo del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Modello è suddiviso in una Parte Generale, che contiene:

- una sintesi del contenuto del D. Lgs. 231/2001;
- l'esposizione delle Aree Sensibili a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei Reati previsti dal Decreto, nonché dei processi strumentali alla commissione degli stessi;
- l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e la definizione dei suoi compiti istituzionali;
- l'organizzazione di un sistema per la segnalazione delle violazioni del Decreto e del Modello e la previsione di misure a tutela del soggetto segnalante (c.d. "*Whistleblowing Policy*");
- la previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello e relativi Allegati nonché, in generale, delle Procedure.

Vi sono poi quattordici Parti Speciali, vale a dire delle specifiche sezioni all'interno delle quali vengono analizzate le singole fattispecie di reato ed individuati appositi presidi atti ad evitare che i Reati previsti dal Decreto siano posti in essere da parte dei Destinatari del Modello.

Infine, la Società ha implementato specifici "**Protocolli Operativi**", i quali individuano apposite procedure e modalità operative alle quali i Destinatari del Modello sono tenuti ad attenersi in relazione a ciascun processo sensibile.

Le Procedure applicate in Società non vengono riportate e descritte dettagliatamente nel Modello, ma si intendono integralmente qui richiamate a tutti gli effetti, facendo esse parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso Modello intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, oltre ai relativi Allegati, tutte le Procedure, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse

trovino applicazione, che sono state implementate ed attuate dalla Società (anche in recepimento delle procedure, *policies* e istruzioni operative del Gruppo Puma).

Inoltre, in ragione del fatto che talune Attività sensibili sono (o potranno essere) svolte da soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo Puma, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del Modello, in un'ottica di *compliance* integrata, anche le specifiche procedure e *policies* eventualmente adottate presso altre società del Gruppo Puma, il cui rispetto è considerato come imprescindibile per il funzionamento del presente Modello.

### **2.6.1 Mappatura delle Attività Sensibili**

Le Attività Sensibili, in cui è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, sono riportate nella Parte Speciale del presente Modello, nonché nel documento di analisi del profilo di rischio mantenuto agli atti della Società.

Sono qui sintetizzate, in considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, le famiglie di reato potenzialmente applicabili al contesto aziendale di Puma Italia:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25*bis*.1);
- Reati societari (art. 25-*ter*);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Frode in competizioni sportive (art. 25-*quaterdecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*).

Si faccia riferimento alle singole sezioni della Parte Speciale del Modello per il dettaglio delle fattispecie di Reato applicabili.

### 2.6.2 Processi sensibili e Reati presidiati dal Modello

Sono stati altresì individuati i processi c.d. “sensibili”, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di Reato rilevanti ai fini del Decreto, e precisamente:

- 1) Gestione della vendita dei prodotti;
- 2) Acquisto di beni e servizi, consulenze e degli incarichi professionali;
- 3) Selezione, assunzione e gestione del personale;
- 4) Gestione degli omaggi, delle sponsorizzazioni e altre liberalità;
- 5) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici e le A.A.I. anche in occasione di verifiche ispettive;
- 6) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- 7) Gestione della contabilità e tesoreria (fatturazione attiva e passiva);
- 8) Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo;
- 9) Gestione delle imposte dirette e indirette;
- 10) Relazioni infragruppo;
- 11) Gestione del sistema salute e sicurezza;
- 12) Gestione e amministrazione dei sistemi informatici aziendali;
- 13) Gestione degli adempimenti in materia ambientale;
- 14) Gestione dei contenuti tutelati dal diritto d'autore;
- 15) Gestione delle sponsorizzazioni.

Sulla base dell'analisi svolta che ha condotto all'individuazione delle attività sopra elencate quali Attività Sensibili, la Società ha provveduto alla predisposizione e all'approvazione di quattordici Parti Speciali del Modello, vale a dire delle sezioni all'interno delle quali sono analizzate le singole fattispecie di Reato ed individuate specifiche regole di comportamento atte a limitare e ridurre il rischio che vengano posti in essere i Reati previsti dal Decreto.

Nello specifico, il Modello prevede le seguenti Parti Speciali:

**Parte Speciale A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione;

**Parte Speciale B** – Delitti informatici e trattamento illecito di dati;

**Parte Speciale C** - Delitti di criminalità organizzata;

**Parte Speciale D** – Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;

**Parte Speciale E** - Delitti contro l'industria e il commercio;

**Parte Speciale F** - Reati Societari;

**Parte Speciale G** - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

**Parte Speciale H** - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;

**Parte Speciale I** – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

**Parte Speciale L** - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

**Parte Speciale M** - Reati Ambientali;

**Parte Speciale N** - Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

**Parte Speciale O** - Frode in competizioni sportive;

**Parte Speciale P** - Reati tributari.

### **2.6.3 Reati previsti dal Decreto per i quali non è stata prevista una specifica Parte Speciale**

Per quanto riguarda i Reati presupposto previsti dal Decreto e non contemplati in una delle Parti Speciali del Modello, si è ritenuto che l'attività di Puma Italia non presenti profili di alto rischio o tali, comunque, da far ritenere ragionevolmente probabile la commissione di tali Reati e, pertanto, la previsione di una specifica Parte Speciale, in quanto comportamenti estranei alla normale attività della Società per come attualmente condotta.

La Società, quindi, alla luce dell'analisi dei rischi effettuata, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva per i Reati non specificamente previsti da un'apposita Parte Speciale, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico, dell'Addendum al Codice Etico e del Codice di Condotta, nonché delle Procedure.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione interna e dell'operatività della Società, è attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello.

### **2.6.4 Protocolli Operativi**

All'esito dell'avvenuta identificazione delle Attività Sensibili, Puma Italia, attenta alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali e, in particolare, di prevenire la commissione di comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ha adottato dei Protocolli Operativi di comportamento, a presidio dei processi di rischio individuati nel presente Modello.

Detti Protocolli Operativi, rientranti nelle Procedure della Società, contengono in sostanza la disciplina ritenuta più idonea a governare i profili di rischio individuati, declinando un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività aziendale e del relativo sistema di controllo, precisamente:

- PR01 – Gestione della vendita dei prodotti;
- PR02 – Acquisto di beni e servizi e consulenze;
- PR03 – Selezione e gestione del personale;
- PR04 – Gestione degli omaggi, donazioni e altre liberalità;
- PR05 – Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la PA;
- PR06 – Gestione dei flussi monetari, finanziari e formazione del bilancio.

Allo scopo di consentire il controllo *ex ante* nonché la ricostruzione *ex post* di ciascun processo decisionale aziendale e delle relative fasi, i Protocolli Operativi contemplano specifici e omogenei principi il cui rispetto deve essere garantito nello svolgimento delle attività aziendali e, segnatamente:

- Principio di legalità;
- Principi di obiettività, coerenza e completezza;
- Principio di segregazione dei compiti;
- Principi di documentabilità, tracciabilità e verificabilità.

In ottica di raccordo con il complessivo sistema di controllo interno, i Protocolli Operativi possono inoltre contenere, come applicabili, riferimenti ad altre Procedure relative allo specifico ambito da essi regolato, in cui sono declinate modalità operative di maggior dettaglio.

Ciascun Protocollo Operativo costituisce regola di condotta aziendale e forma parte essenziale del presente Modello.

### **2.6.5 Sistema di controllo interno**

Nella predisposizione del Modello la Società ha tenuto conto del complessivo sistema di controllo interno esistente, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici Reati previsti dal Decreto nelle Aree Sensibili identificate.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo. In particolare, il sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico, l'Addendum al Codice Etico, il Codice di Condotta (come individuato a livello documentale nel paragrafo dedicato del presente Modello);
- la struttura gerarchico-funzionale (organigramma aziendale);
- il sistema di deleghe e procure;

- i sopra menzionati Protocolli Operativi e, in generale, le Procedure;
- le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting interno e di gruppo;
- la comunicazione ai Dipendenti, l'informazione e la formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (il "CCNL") applicati ai Dipendenti;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

L'attuale sistema di controllo interno di Puma Italia, attuato dalla Società al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed attività della Società;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed veritiere a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema di controllo interno vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (cosiddetta segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.
- i poteri autorizzativi devono essere definiti in maniera coerente con le responsabilità assegnate;

Le informazioni rilevanti ai fini del Decreto e del Modello devono essere debitamente comunicate all'Organismo di Vigilanza. Inoltre, anche in ragione dell'appartenenza della Società al Gruppo Puma e degli ulteriori obblighi di *compliance* che ciò comporta anche in aggiunta a quanto previsto dal Decreto, il sistema dei controlli interno di Puma Italia prevede una condivisione delle informazioni rilevanti tra i vari soggetti interessati a livello locale e di Gruppo (in particolare, Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale, Società di Revisione, Puma *Group Compliance Team*), mediante specifici meccanismi di coordinamento e collaborazione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile.

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente nella Società prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole direzioni/funzioni sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti.

### 3 Organismo di Vigilanza

#### 3.1 Premessa

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, proponendone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che tale organismo svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio di Amministrazione stesso e con i singoli responsabili delle direzioni/funzioni. L'OdV è indipendente e autonomo rispetto agli altri organi sociali. Non ha compiti operativi e riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

La Società, conseguentemente, ha proceduto alle attività di verifica e di selezione necessarie all'individuazione dei soggetti più idonei a far parte dell'OdV, in quanto in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 231/01, dalle Linee Guida, dalla migliore dottrina e dagli orientamenti giurisprudenziali.

In particolare, i criteri di scelta seguiti nell'individuazione dei componenti dell'OdV hanno tenuto in considerazione l'idoneità di tale organo ad assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa della Società.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione di Puma Italia ritiene opportuno e coerente che l'Organismo di Vigilanza della Società abbia struttura collegiale e sia composto da 3 membri.

Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza, approva il compenso spettante all'OdV nonché una dotazione adeguata di risorse finanziarie (cd. *budget* dell'OdV), della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Ai componenti dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Ove si opti per la nomina di membri esclusivamente esterni, potrà essere costituita una segreteria tecnica mediante l'individuazione di un referente interno alla Società incaricato ai fini del Decreto che assicuri un costante flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza garantendone la continuità di azione ovvero potranno essere nominati soggetti interni alla Società quali membri consultivi dell'Organismo di Vigilanza senza diritto di voto.

L'Organismo di Vigilanza adotta un proprio regolamento interno, che prevede, tra l'altro, la calendarizzazione delle attività di controllo, con indicazione dei criteri e delle procedure di analisi, le modalità di convocazione delle riunioni e la relativa verbalizzazione, le modalità di votazione e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV. Le attività di verifica dell'OdV sono verbalizzate in apposito libro tenuto a cura dell'Organismo di Vigilanza stesso e da quest'ultimo custodito.

In particolare, la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, in ossequio a quanto richiesto dal D. Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida di Confindustria, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto:
  - le attività di controllo poste in essere dall'OdV non devono essere sottoposte ad alcuna forma di interferenza da parte dei soggetti interni della Società;
  - riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente all'Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale;
  - allo stesso non sono attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività esecutive al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
  - è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
  - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza vengono definite e adottate dallo stesso Organismo che provvede alla redazione di un proprio Regolamento.
  
- **professionalità**, in quanto i membri dell'OdV devono possedere specifiche competenze professionali sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche;
  
- **continuità d'azione**, in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente all'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, si tratta di una struttura riferibile alla Società in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Resta fermo che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale.

Infatti, i membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

Nell'adempimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi, sotto la propria responsabilità e sorveglianza, di tutte le strutture della Società nonché di consulenti esterni (i quali dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV).

### **3.2 Durata in carica, decadenza e revoca**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica per un periodo di tre anni secondo quanto stabilito nella delibera di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali cause di decadenza, revoca o dimissioni. I membri sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore.

Possano essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza i Dipendenti della Società (purché privi di ruoli operativi) e professionisti esterni.

Al fine di garantire l'onorabilità e assenza di conflitti di interesse dell'OdV, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominati decadano:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- c) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- d) i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- e) i soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- f) i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- g) i soggetti con funzioni di amministrazione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società nell'ambito delle Aree Sensibili e Attività sensibili;
- h) i soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a procedure concorsuali.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'Organismo in ogni momento, ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;

- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. ovvero via PEC. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sostituzione, con apposita delibera, del componente dell'OdV uscente, il quale sarà, comunque, tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza nominati in sostituzione durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

### **3.3 Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- verificare e monitorare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e adeguatezza del Modello in relazione all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati ricompresi nel D.Lgs. 231/01;
- vigilare sul rispetto del Modello e relativi Allegati nonché delle Procedure della Società e rilevare eventuali scostamenti rispetto ai comportamenti prescritti che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e delle segnalazioni, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e alle criticità riscontrate;
- sollecitare l'aggiornamento costante del Modello, formulando proposte in tal senso al Consiglio di Amministrazione al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia e comunque nei casi di: i) rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento; ii) modifiche normative; iii) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare la diffusione, la conoscenza, la comprensione e l'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, promuovendo e monitorando tutte le necessarie attività di formazione e informazione dei Destinatari (anche mediante l'intervento di consulenti esterni);
- effettuare verifiche sull'attività della Società ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;

- disciplinare il proprio funzionamento con un regolamento che preveda, tra l'altro, il calendario dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nelle Attività Sensibili e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle Aree Sensibili descritte nelle Parti Speciali del Modello;
- coordinarsi con i responsabili della sicurezza affinché i controlli ai sensi del D. Lgs. 231/2001 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro nonché, in generale, promuovere meccanismi di coordinamento con gli altri sistemi di prevenzione e gestione del rischio eventualmente implementati dalla Società e dal Gruppo Puma;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio nel caso in cui vengano accertate violazioni delle prescrizioni del Modello e relativi Allegati nonché delle Procedure della Società;
- eseguire attività di follow up, ossia di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- coordinarsi e collaborare con le direzioni/funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle Attività Sensibili;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree Sensibili;
- assicurare i necessari flussi informativi con gli altri organi di controllo della Società e con il *Puma Group Compliance Team*, con cadenza almeno annuale;
- predisporre adeguata evidenza documentale degli incontri con gli organi societari;
- curare la tracciabilità e la conservazione della documentazione relativa alle attività svolte.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo di Vigilanza è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni e dalle funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni informazione o documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni/funzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente i documenti, le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte della Società;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo di Vigilanza nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo di Vigilanza stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia le spese da sostenere e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente del Consiglio di Amministrazione.

### **3.4 Flussi informativi**

#### **3.4.1 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli organi sociali**

L'OdV riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli organi sociali con le seguenti modalità:

- annualmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, da trasmettersi anche al Collegio Sindacale, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo di Vigilanza stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- su base continuativa, nei confronti dell'Amministratore Delegato, attraverso un'informativa in merito ad attività svolte dall'Organismo caratterizzate da particolare significatività, ed eventuali rilievi emersi nel corso delle stesse;
- all'occorrenza, nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché, in generale, in relazione a carenze riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, in qualsiasi momento, potrà essere convocato sia dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio Sindacale e, a sua volta, potrà richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravveda l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e all'efficace attuazione del Modello o in relazione a specifiche problematiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

Con cadenza almeno annuale, l'Organismo di Vigilanza organizzerà uno scambio di informazioni con gli altri organi di controllo nonché con il Puma *Group Compliance Team* circa le verifiche svolte ed eventuali rilievi riscontrati nelle rispettive aree di controllo, con particolare riferimento a carenze e violazioni che presentino rilevanza ai fini del Decreto.

Gli incontri tra l'OdV e gli altri organi sociali dovranno essere oggetto di verbalizzazione e la relativa documentazione sarà conservata a cura dell'OdV stesso.

### **3.4.2 Flussi informativi dalla Società a favore dell'Organismo di Vigilanza**

Il D. Lgs. 231/01 dispone che il Modello adottato debba prevedere l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle Attività Sensibili, nonché di tutti i dati concernenti condotte potenzialmente funzionali alla commissione di un Reato.

Per tale motivo, è necessario che l'OdV abbia accesso a tutti i dati e le informazioni della Società, che sia il destinatario di tutte le segnalazioni e che sia informato di ogni atto proveniente dall'autorità giudiziaria.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, preferibilmente all'indirizzo e-mail [odv-it@puma.com](mailto:odv-it@puma.com), le seguenti informazioni:

- su base periodica, la reportistica e la documentazione individuata all'interno di apposita *Tabella riepilogativa dei Flussi Informativi*, condivisa dall'OdV con la Società e suscettibile di evoluzione nel tempo, secondo le modalità e le tempistiche ivi definite;
- le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle Procedure;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e formalmente richiesti alle singole funzioni;
- le risultanze di eventuali *assessment* ovvero audit interni (anche in relazione all'ottenimento di eventuali certificazioni di qualità) o condotti dal Gruppo Puma aventi rilevanza ai fini del Decreto;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle Aree Sensibili, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Oltre ai flussi informativi periodici, l'OdV deve essere informato in merito ad eventuali elementi di criticità emersi nell'applicazione del presente Modello.

In particolare, devono essere trasmesse obbligatoriamente all'OdV le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in ambito aziendale, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti ovvero dai quali risulti la commissione, anche solo potenziale, di tali Reati e comunque la violazione del presente Modello, dei relativi Allegati e/o delle Procedure;
- richieste di assistenza legale inoltrate in caso di avvio di procedimento giudiziario per Reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- gli esiti di eventuali azioni intraprese a seguito di accertata violazione del Modello e relativi Allegati nonché delle Procedure della Società, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello e relativi Allegati nonché delle Procedure della Società, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime e, in ogni caso, qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a Dipendenti e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- ogni eventuale anomalia o irregolarità riscontrata nell'attività di verifica delle fatture emesse o ricevute dalla Società;
- variazioni dell'organigramma aziendale e del sistema di deleghe e procure.

I report predisposti e inviati all'Organismo di Vigilanza devono essere sottoscritti dal responsabile della funzione aziendale che l'ha predisposto che, in tal modo, si assume la responsabilità di quanto ivi indicato.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello devono essere custodite dall'Organismo di Vigilanza medesimo in un apposito archivio, salvo diverse previsioni legislative.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre tenuti al più stretto riserbo ed al segreto professionale relativamente alle informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico al fine di evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate all'esterno.

## 4 Whistleblowing

La Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e da ultimo il D. Lgs. n. 24/2023 recante “Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, sono intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici o privati (detti anche “whistleblower”), che segnalino o denunciino, a tutela dell’integrità dell’Ente, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico che privato.

Tra le principali novità apportate dal decreto legislativo in parola – in vigore a decorrere dal 30 marzo 2023<sup>1</sup> – si annoverano in particolare: a) l’estensione dell’ambito applicativo delle forme di tutela previste per i *whistleblower* (sotto un profilo sia soggettivo – in termini di ampliamento della platea dei soggetti tutelati<sup>2</sup> – sia oggettivo – per effetto dell’estensione delle condotte potenzialmente illecite ritenute meritevoli di segnalazione); b) l’introduzione di una disciplina di dettaglio relativa alle modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell’Ente nonché ai termini entro i quali l’Ente stesso è tenuto a fornire un riscontro al segnalante in merito alla segnalazione<sup>3</sup>; c) l’istituzione di un canale di segnalazione esterno gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) a cui i destinatari della normativa in parola possono ricorrere, in presenza di determinate condizioni<sup>4</sup>, per effettuare una

---

<sup>1</sup> L’art. 24 del citato D. Lgs. stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023”; pertanto, alle segnalazioni o denunce effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso nonché a quelle effettuate sino al 14 luglio 2023 continuerà a trovare applicazione la normativa attualmente vigente.

<sup>2</sup> Che ora ricomprende anche i cd. *facilitatori*”, i.e. le persone fisiche che assistono i segnalanti nel processo di segnalazione, operanti nel medesimo contesto lavorativo, ed i soggetti operanti nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legati ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

<sup>3</sup> I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La gestione dei canali di segnalazione deve essere affidata, alternativamente: a una persona interna all’amministrazione/Ente; a un ufficio dell’amministrazione/Ente con personale dedicato, anche se non in via esclusiva; a un soggetto esterno.

<sup>4</sup> In particolare, il segnalante può provvedere all’inoltro di una segnalazione esterna all’ANAC (soltanto) laddove ricorra una delle seguenti condizioni: a) non è prevista, nell’ambito del proprio contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno ovvero quest’ultimo, anche se obbligatorio, non risulta essere attivo (ovvero, anche se attivato, non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, i.e. art. 4 del citato D. Lgs.); b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite il ricorso al canale di segnalazione interno, ma la stessa non ha avuto seguito; c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che (i) qualora effettuasse una segnalazione avvalendosi del canale di segnalazione interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, nei casi in cui il responsabile di riferimento risulti coinvolto nella violazione oggetto di segnalazione); (ii) la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione a danno del segnalante; (iii) la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

segnalazione; d) la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili dall'ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di apposite sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto<sup>5</sup>.

Le segnalazioni, come meglio descritte ai paragrafi che seguono, possono essere trasmesse, in forza del citato decreto legislativo, attraverso i seguenti canali:

- canale interno all'Ente;
- canale esterno (gestito dall' ANAC);
- divulgazioni pubbliche.

A questo proposito, anche alla luce del contesto normativo sopra richiamato, la Società ha implementato la procedura in materia di "*whistleblowing*" denominata "*Politica di Whistleblowing*", a cui si rimanda.

Qualora il Group Compliance Team o il Local Compliance Officer siano i soggetti segnalati, la segnalazione dovrà essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità indicate nella procedura stessa.

Le segnalazioni dovranno essere formulate in maniera circostanziata, in forma scritta nonché fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti che dovranno essere portati a conoscenza del soggetto incaricato di gestire la segnalazione, affinché questo possa procedere alle dovute verifiche e all'accertamento della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

Ai fini del presente paragrafo, la segnalazione deve contenere:

- una descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- l'indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- l'indicazione del modo in cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;

---

<sup>5</sup>Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D. Lgs. 24/2023, i soggetti del settore privato devono prevedere nel sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto apposite sanzioni nei confronti di coloro che si rendono responsabili di taluno degli illeciti di cui al comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023.

- l'indicazione se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con quale funzione o responsabile;
- l'indicazione della specifica funzione o direzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile, il segnalante deve anche fornire il suo nome e, nonché le informazioni necessarie a rendere agevoli eventuali contatti. La procedura di segnalazione in modalità non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

#### **4.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante (c.d. whistleblower)**

La riservatezza dell'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e/o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o dell'art. 2043 c.c. e fatti salvi gli ordini legittimi delle autorità.

L'identità del segnalante, pertanto, non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se adeguatamente documentate o circostanziate, in base alla gravità e verosimiglianza in merito alla fondatezza della questione sollevata.

#### **4.2 Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante**

Nei confronti del Dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta (quali, a mero titolo di esempio, licenziamento, retrocessione, mancata promozione, sospensione, molestie, trattamenti svantaggiosi o iniqui, mutamento di funzioni, riduzione dello stipendio, cambiamento del luogo di lavoro, modifiche dell'orario di lavoro), avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione stessa.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

In ogni caso, atti o comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato segnalazioni possono essere denunciati all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dagli stessi segnalanti, anche dall'organizzazione sindacale indicata dai medesimi.

La violazione delle prescrizioni del presente paragrafo comporta, a seconda dei casi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e/o l'applicazione delle altre misure previste al paragrafo 5 della Parte Generale del Modello.

Chi, nella sua qualità di segnalante, ritenga di aver subito atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata potrà segnalare l'abuso all'Organismo di Vigilanza.

### 4.3 Canali di segnalazione interna

Al fine di agevolare il *whistleblower* nella trasmissione di eventuali segnalazioni, la Società garantisce la scelta fra le seguenti modalità di segnalazione interna:

- in **forma scritta**, tramite l'utilizzo di:
  - a) **piattaforma informatica** accessibile da parte di tutti i segnalanti al link: [puma.integrityline.org](http://puma.integrityline.org) ("**PUMA Speak Up!**"), la quale garantisce la sicurezza e la protezione dei dati dell'identità del segnalante, la riservatezza del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
  - b) **canali e tecniche tradizionali in formato cartaceo** mediante l'utilizzo di doppia busta. Nello specifico, la prima busta deve contenere i dati identificativi del segnalante (unitamente alla copia del documento di riconoscimento) mentre la seconda deve contenere i dettagli della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indicante la dicitura "*All'attenzione del Local Compliance Officer*" e trasmesse al seguente indirizzo: Plaça de la pau, s/b, edificio 2 bajos, World Trade Center Almeda, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcellona.
  - c) **canali e tecniche informatiche** mediante l'utilizzo di uno tra i seguenti indirizzi e-mail: **(1)** [compliance@puma.com](mailto:compliance@puma.com) (Group Compliance Team); **(2)** [Compliance-italy@puma.com](mailto:Compliance-italy@puma.com) (Local Compliance Officer); **(3)** [odv-it@puma.com](mailto:odv-it@puma.com) (esterno - Organismo di Vigilanza);
- in **forma orale**, contattando il numero telefonico +34 672333131 e conferendo direttamente con il Local Compliance Officer, ovvero chiedendo di poter svolgere un incontro diretto con quest'ultimo al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione.  
In caso di segnalazione orale, il Local Compliance Officer trascriverà integralmente quanto riferito dal segnalante e sottoporrà il rapporto al segnalante per apportare eventuali modifiche e firmarlo per accettazione.

Tutte le informazioni ricevute nell'ambito della segnalazione devono essere trattate in via riservata e facendo in modo che l'accesso alle segnalazioni sia limitato unicamente ai soggetti autorizzati.

---

#### **4.4 Coordinamento tra gli organi di controllo**

Gli organi di controllo coinvolti nella gestione segnalazioni ricevute tramite i diversi canali indicati nel paragrafo che precede si relazioneranno su base continuativa con riferimento alle informazioni, segnalazioni e report che eventualmente dovessero ricevere o che dovessero acquisire.

In particolare, il *Puma Group Compliance Team*, il *Local Compliance Team* e l'OdV provvederanno a comunicarsi tempestivamente l'un l'altro ogni segnalazione ricevuta (indipendentemente dalla modalità e dal canale utilizzato dal segnalante) inerente alla Società.

Il *Puma Group Compliance Team*, il *Local Compliance Team* e l'OdV si consulteranno al fine di verificare, caso per caso, quale organo abbia la competenza di intervenire nelle singole questioni ad essi segnalate o sulle quali abbiano acquisito informazioni.

Nel caso in cui la singola problematica rientri nella sfera di competenza di uno o più dei soggetti coinvolti, essi coordineranno le rispettive attività al fine di promuovere un'azione comune, senza che, peraltro, ciò rappresenti un limite o vincolo alla reciproca autonomia e indipendenza.

## 5 Sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di Reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni erogabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- a. comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o dei relativi Allegati e/o delle Procedure della Società;
- b. comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o dei relativi Allegati e/o delle Procedure della Società, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

### 5.1 Sanzioni per il personale dipendente

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (CCNL del commercio per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi), sia con riguardo alle sanzioni che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte dei Dipendenti (non aventi qualifica dirigenziale) - delle disposizioni del Modello e/o dei relativi Allegati e/o delle Procedure della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro *ex art. 2104 cod. civ.* ed illecito disciplinare.

La violazione da parte del personale dipendente (non dirigenziale) delle norme del presente Modello (da intendersi comprensivo anche degli obblighi di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/2008) e/o relativi Allegati e/o delle Procedure della Società può dar luogo, secondo la gravità della violazione stessa, all'adozione, previo esperimento della procedura fissata dalla legge e dalle norme contrattuali collettive, di provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Al personale dipendente in posizione non dirigenziale possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il Dipendente che:
  - violi le disposizioni contenute nel Modello e/o relativi Allegati e/o le Procedure della Società, o comunque adottati, nello svolgimento di attività nelle Aree Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e/o relativi Allegati e/o nelle Procedure della Società, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;
- incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il Dipendente che:
  - adottati, nello svolgimento delle attività nelle Aree Sensibili, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello e/o relativi Allegati e/o nelle Procedure della Società, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi contrattuali talmente grave da ledere la fiducia della Società nei confronti del dipendente stesso;
  - adottati, nello svolgimento delle attività riconducibili alle Aree Sensibili, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le disposizioni contenute nel Modello e/o relativi Allegati e/o con le Procedure della Società, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, costituendo tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del Dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del Dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;

- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.

L'OdV monitorerà l'applicazione e l'efficacia del sistema disciplinare qui descritto.

## **5.2 Sanzioni per i Dipendenti con la qualifica di dirigenti**

L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni del Modello e/o dei relativi Allegati e/o delle Procedure della Società, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970 e delle specifiche disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (CCNL del commercio per i dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi).

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni da valutarsi secondo quanto previsto dal presente sistema disciplinare anche alla luce del particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali:

- multa;
- sospensione dal lavoro;
- risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali corrispondenti alla natura del suo incarico, sul rispetto, da parte del personale da lui dipendente, e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza (anche laddove, per imperizia o negligenza, il dirigente abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello e/o relativi Allegati e/o delle Procedure o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto), potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

Qualora sia applicata una sanzione disciplinare ad un dirigente munito anche di poteri, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare l'opportunità di applicare anche l'ulteriore misura consistente nella revoca della procura e/o della delega.

### **5.3 Sanzioni per i Soggetti Terzi**

L'inosservanza da parte dei Soggetti Terzi delle disposizioni Modello e/o dei relativi Allegati, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione nei confronti della Società delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

### **5.4 Misure nei confronti degli amministratori**

In caso di violazione del Modello e/o relativi Allegati e/o delle Procedure da parte di uno o più degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio l'Assemblea dei soci, per il tramite del Collegio Sindacale, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Ferme eventuali azioni di responsabilità, le eventuali sanzioni applicabili agli amministratori possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale,
- sospensione del compenso,
- revoca dall'incarico per giusta causa da parte dell'Assemblea dei soci.

Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, per imperizia o negligenza, gli amministratori abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello e/o dei relativi Allegati e/o delle Procedure o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto, nonché qualora abbiano omesso di vigilare, in particolare con riferimento alle deleghe eventualmente attribuite, sul rispetto, da parte del personale dell'azienda, delle norme di legge, del presente Modello e/o dei relativi Allegati e/o delle Procedure.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più degli amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o uno degli altri amministratori dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla revoca dell'incarico.

### **5.5 Misure nei confronti del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione**

In caso di concorso nella violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, o di uno o più revisori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee, fra cui anche la convocazione dell'Assemblea ove ritenuto necessario, per gli opportuni provvedimenti. Si richiamano in proposito le norme applicabili del Codice Civile. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico l'organo di controllo (Collegio Sindacale/Società di Revisione) abbia impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello e relativi Allegati e/o delle Procedure o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

### **5.6 Sanzioni Whistleblowing**

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, il sistema disciplinare adottato da Puma Italia di cui ai Paragrafi che precedono è applicabile, *mutatis mutandis*, anche nei confronti dei soggetti che:

- a) si rendano responsabili nei confronti del segnalante o degli altri soggetti protetti dal citato D. Lgs. 24/2023 di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o di ostacolo<sup>6</sup> (anche solo nella forma tentata o della minaccia), diretto o indiretto, che possa causare un danno ingiusto alla persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) abbiano effettuato una segnalazione che si sia rivelata infondata con dolo o colpa grave;
- c) sia riconosciuti autori della condotta illecita oggetto della segnalazione;
- d) violino gli obblighi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023;
- e) abbiano ostacolato o tentato di ostacolare le segnalazioni;
- f) abbiano svolto in maniera inefficiente le attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

---

<sup>6</sup> A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella fattispecie degli atti di ritorsione o discriminatori o di ostacolo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

---

## 6 Diffusione del Modello e formazione

### 6.1 Diffusione del Modello all'interno della Società

La Società, in coordinamento con l'OdV, promuove iniziative idonee alla diffusione del Modello e relativi Allegati per una sua capillare conoscenza ed applicazione all'interno della Società.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione del contenuto del Modello e relativi Allegati al suo interno.

La notizia dell'adozione del Modello è resa pubblica con idonee modalità.

In particolare, l'informativa ai Dipendenti in merito al presente Modello potrà essere effettuata tramite una o più delle seguenti iniziative:

- consegna materiale di una copia del presente Modello (ivi inclusi i suoi allegati) con contestuale richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione attestante il ricevimento del documento;
- inserimento del Modello e dei relativi Allegati e specifica affissione del codice disciplinare in bacheche posizionate in locali aziendali che siano accessibili a tutti;
- inserimento del Modello e dei relativi Allegati sull'intranet aziendale;
- e-mails informative, anche ai fini dell'invio dell'aggiornamento periodico del Modello e relativi Allegati (nonché delle Procedure).

### 6.2 Diffusione del Modello e informativa ai Soggetti Terzi

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza dei principi del Modello, del Codice Etico, dell'Addendum al Codice Etico e del Codice di Condotta anche tra i Soggetti Terzi.

A questo scopo, la Società, in stretta cooperazione con l'OdV e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire un'informativa specifica e a curare la diffusione dei principi del Modello, del Codice Etico e dell'Addendum al Codice Etico e del Codice di Condotta presso i Soggetti Terzi, posto che anch'essi sono tenuti ad assumere comportamenti conformi alla normativa e tali da non comportare o indurre ad una violazione del Modello, del Codice Etico, dell'Addendum al Codice Etico e del Codice di Condotta da parte della Società.

La Società, previa proposta dell'OdV, potrà, inoltre:

- fornire ai Soggetti Terzi adeguate informative sulle prescrizioni indicate nel Modello e relativi Allegati;
- inserire nei contratti con i Soggetti Terzi clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto dei principi del Modello e relativi Allegati.

In particolare, a tale ultimo riguardo, potrà essere espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di comportamenti dei Soggetti Terzi in violazione dei principi contenuti

nei suddetti documenti che inducano la Società stessa a violare le previsioni del Modello e/o del Decreto.

### **6.3 Corsi di formazione**

Per un efficace funzionamento del Modello, la formazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti è gestita dalla Società in stretta cooperazione con l'OdV.

I corsi di formazione hanno ad oggetto il Modello e relativi Allegati nonché altre tematiche che possono avere rilevanza ai fini del Decreto.

La partecipazione ai corsi di formazione è monitorata attraverso sistemi di rilevazione delle presenze.

A seconda del tipo di formazione, ai partecipanti possono essere somministrati dei test finalizzati a valutare il grado di apprendimento conseguito e ad orientare ulteriori interventi formativi.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria per tutto il personale in servizio presso la Società. Tale obbligo costituisce una regola fondamentale del presente Modello, alla cui violazione sono connesse le sanzioni previste nel sistema disciplinare.

La Società, infine, garantisce un'attività formativa in caso di modifiche e/o aggiornamenti del Modello e/o delle previsioni del Decreto nell'ambito delle attività formative.

## 7 Adozione e aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello (e dell'Addendum al Codice Etico) compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello (e dell'Addendum al Codice Etico), facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello (e dell'Addendum al Codice Etico).

In ogni caso il Modello (e l'Addendum al Codice Etico) deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza a fronte di:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni del Modello (e dell'Addendum al Codice Etico nonché delle Procedure) che ne abbiano dimostrata l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello (e dei relativi Allegati) devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza. I Protocolli Operativi (e, in generale, le Procedure) adottati in attuazione del presente Modello sono modificati a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti curano altresì le modifiche o integrazioni ai Protocolli Operativi (e, in generale, delle Procedure) necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento dei Protocolli Operativi esistenti e dell'implementazione di nuovi.

---

## PARTE SPECIALE

### Premessa: struttura ed articolazione della Parte Speciale

La presente Parte Speciale del Modello definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione, gestione e controllo delle attività e nella definizione delle Procedure che attuano i protocolli di prevenzione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, sono identificate le seguenti dodici sezioni, definite in relazione alle famiglie di Reato identificate come applicabili nell'analisi del profilo di rischio:

1. **PARTE SPECIALE A** - Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24-25);
2. **PARTE SPECIALE B** - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);
3. **PARTE SPECIALE C** - Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);
4. **PARTE SPECIALE D** - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art 25-bis);
5. **PARTE SPECIALE E** - Delitti contro l'industria e il commercio (Art 25-bis.1);
6. **PARTE SPECIALE F** - Reati societari (Art. 25-ter);
7. **PARTE SPECIALE G** - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies);
8. **PARTE SPECIALE H** - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
9. **PARTE SPECIALE I** - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);
10. **PARTE SPECIALE L** - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);
11. **PARTE SPECIALE M** - Reati ambientali (Art. 25-undecies);
12. **PARTE SPECIALE N** - Reato impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies);
13. **PARTE SPECIALE O** - Frode in competizioni sportive (Art. 25-quaterdecies);
14. **PARTE SPECIALE P** - Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies).

In ciascuna sezione sono analizzati:

- i Reati potenzialmente applicabili alla Società in relazione alla specifica famiglia di Reati;
- le Attività Sensibili, in cui è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- i principi comportamentali e le regole generali per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle Attività Sensibili.

---

Ad integrazione di detti principi comportamentali e regole generali, sono infine esplicitati (vedasi paragrafo “*PRESIDI DI CONTROLLO OPERATIVI*”) i principali presidi di controllo operativi, articolati per processo strumentale, così come individuati nell’analisi del profilo di rischio. Oltre a ciò, la Società ha individuato anche specifici Protocolli Operativi, a presidio delle Attività Sensibili individuate nel presente Modello.

## **1 PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 -25)**

### **1.1 Principi per l'individuazione della Pubblica Amministrazione e dei soggetti incaricati di un pubblico servizio**

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene opportuno individuare di seguito un elenco dei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei Reati previsti dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01, rilevanti per la presente Parte Speciale.

#### **1.1.1 Enti della Pubblica Amministrazione**

Il Codice Penale non fornisce una definizione di "Pubblica Amministrazione". Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 (*"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*), per amministrazioni pubbliche si intendono *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*.

Ciò premesso, a mero titolo esemplificativo, appartengono alla Pubblica Amministrazione i seguenti soggetti:

- a) Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale:
  - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri;
  - Camera e Senato;
  - Consiglio Superiore della Magistratura;
  - Corte Suprema di Cassazione;
- b) Autorità amministrative indipendenti:
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
  - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
  - Agenzia delle Entrate;
- c) Forze armate e di polizia
  - Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato;
- d) Enti territoriali:
  - Regioni;
  - Province;

- Comuni;
  - Città Metropolitane;
- e) Agenzie; enti di regolazione dell'attività economica; enti produttori di servizi economici
- Agenzia delle Entrate;
  - Agenzia del Demanio;
  - Agenzia per l'Italia Digitale;
  - Equitalia Giustizia S.p.A.;
  - Sogei S.p.A.;
  - ANAS S.p.A.;
  - Ispettorato Nazionale del Lavoro
- f) Amministrazioni pubbliche locali, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
- Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e loro associazioni;
  - ASL;
  - INPS;
  - INAIL;
  - ISTAT;

### **1.1.2 Pubblici Ufficiali**

L'art. 357, comma 1, del Codice Penale, definisce "Pubblico Ufficiale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Sempre l'art. 357, comma 2, Codice Penale, precisa che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

A titolo esemplificativo, pertanto, si possono considerare Pubblici Ufficiali:

- Soggetti politici quali: Parlamentari, Consiglieri regionali, Consiglieri provinciali, Consiglieri comunali;
- Ministri, dirigenti e funzionari ministeriali;
- Militari dei Carabinieri;
- Agenti e Funzionari di Polizia;
- Soggetti appartenenti alla Guardia di Finanza;
- Magistrati, tra i quali i Pubblici Ministeri;
- Ufficiali Giudiziari;
- Notai;
- Curatori;
- Ispettori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Ispettori doganali;
- Funzionari dell'Agenzia delle Entrate;
- Componenti dell'Ufficio tecnico del Comune;

- Dipendenti INPS.

### 1.1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’interno dell’art. 358 Codice Penale, il quale specifica che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.

Il medesimo articolo precisa che “per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

## 1.2 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento di denominato “Matrice delle Attività Sensibili” per una analisi più approfondita:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche** (*art. 316-bis c.p.*), relativo alla condotta di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a favorire alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste;
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (*art. 316-ter c.p.*), relativo alla condotta di chi (salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis) mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (*art. 318 c.p.*), che punisce il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (a differenza della concussione e della induzione indebita, dove il privato soggiace alle pretese del pubblico ufficiale, nella corruzione il rapporto tra le parti è di libera convergenza verso un comune obiettivo illecito);
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (*art. 319 c.p.*), che punisce la c.d. “corruzione propria”, ovvero il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;

- **Circostanze aggravanti (319-bis c.p.)**, che prevede un aumento di pena qualora il fatto di cui all'art. 319 abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi;
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**, relativa a fatti di corruzione commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)**, relativa alla condotta del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle proprie qualità e dei propri poteri, inducono taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità;
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**, che estende l'applicazione degli articoli 318 e 319 al fatto commesso da persona incaricata di un pubblico servizio;;
- **Pene per il corruttore per concussione, corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari (art. 321 c.p.)**, norma che estende le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità;
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**, che punisce chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. Integra il reato anche la condotta di colui che formuli al pubblico ufficiale un'offerta non determinata e lasci la quantificazione al destinatario della richiesta;
- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**, che estende le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, anche:
  - 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite** (art. 346bis c.p.), che punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Parimenti è punito anche colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità;
- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), relativo alla condotta di chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea;

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche o dell'Unione Europea** (*art. 640-bis c.p.*), rilevante laddove il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea;
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (*art. 640-ter c.p.*), rilevante laddove un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea;
- **Frode nelle pubbliche forniture** (*art. 356 c.p.*), relativo alla condotta di chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- **Peculato** (*art. 314 c.p.*), **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (*art. 316 c.p.*) e **Abuso d'ufficio** (*art. 323 c.p.*), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- **Turbata libertà degli incanti** (*art. 353 c.p.*), relativo alla condotta di chiunque, con violenza o con minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la libertà delle gare pubbliche, anche tramite comportamenti informali e atipici, per conto della Pubblica Amministrazione che procede all'individuazione del contraente. L'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, deve previamente indicare i criteri di selezione e di presentazione delle offerte, ponendo i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte;
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (*art. 353-bis c.p.*), assume autonoma rilevanza penale la condotta di chiunque, alternativamente con violenza o con minaccia, o con doni o con promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (i medesimi comportamenti considerati dalla fattispecie ex art. 353 c.p.), turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando ovvero di un altro atto equipollente, al fine di condizionarne le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

### 1.3 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili", conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei finanziamenti conseguiti (es., Finanziamenti alla formazione For.Te) in termini di modalità di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione). *(Attività inserita in via prudenziale)*
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento/contributo (es., documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica) e/o della documentazione di rendicontazione in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti. *(Attività inserita in via prudenziale)*
- Gestione degli adempimenti con gli Enti competenti (INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro), con riferimento alla predisposizione della documentazione inerente alle assunzioni agevolate e le assunzioni obbligatorie (es., piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età).
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es., Tribunale, CCIAA, Registro delle Imprese, Città Metropolitana) ovvero in occasione di:
  - richiesta di licenze/autorizzazioni;
  - gestione di verifiche, ispezioni, accertamenti;
  - adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in ambito ambientale (es., Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici);
  - attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es., VV.F. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di terra);
  - adempimenti necessari all'organizzazione di eventi promozionali nei confronti ovvero con il coinvolgimento di Enti Pubblici (es. Comuni, Sovrintendenza delle Belle Arti, Coni).
- Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici o Autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici).
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (es., Città Metropolitana, Provincia, Regione, Unione Europea), per il conseguimento di finanziamenti a fondo perduto, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) in sede di:
  - ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara;
  - presentazione della richiesta;
  - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.*(Attività inserita in via prudenziale)*
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Ispettorato territoriale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:
  - Predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro;
  - Autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette;

- Ottenimento della Certificazione di Ottemperanza in materia di collocamento obbligatorio;
  - Elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL;
  - Controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente;
  - Esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti Pubblici.
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni (es., piano formativo, durata, rispetto dei limiti d'età) richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate e le assunzioni obbligatorie (categorie protette).
  - Rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
  - Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Pubbliche di Vigilanza e alle Autorità Amministrative Indipendenti (es., Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Autorità Garante della concorrenza e del mercato), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
  - Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali esterni.
  - Selezione e assunzione del personale dipendente.
  - Gestione dei flussi monetari e finanziari.
  - Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.

#### **1.4 Principi di comportamento**

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di Puma Italia, intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere (di seguito, "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione per ottenere benefici in favore della Società;
- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui erano originariamente stati richiesti e destinati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità Amministrative Indipendenti sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso del rispetto delle Procedure della Società che regolano detta specifica materia.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Puma Italia, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le medesime regole comportamentali anche in detti rapporti.

## 2 PARTE SPECIALE B - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis)

### 2.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-bis ritenute applicabili alla Società, anche se in via prudenziale, rimandando alla "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elencazione completa delle tipologie di reato incluse:

- **Falsità riguardanti un documento informatico pubblico** (art. 491-bis c.p.), relativo alle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su documenti informatici pubblici, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice;
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.), commesso da chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici a altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.), relativo alla condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, detiene, diffonde, comunica, produce, riproduce, consegna o mette in altro modo a disposizione codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater), relativo alla condotta di chi fraudolentemente intercetta ovvero impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni;
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.), consistente nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere;
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.), relativo alla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.), relativo alle condotte di cui all'art. 635-quater ove dirette a rendere, in tutto o in parte,

inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

## 2.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, contenente potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Accesso e modifica dei dati contenuti nelle banche dati elettroniche, nei sistemi gestionali, che contengono ad esempio informazioni bancarie, dati di fatturazione o di credito oppure dati relativi a pagamenti, anche in risposta ad una sollecitazione del management aziendale (c.d. rischio di "*management override*"). *(Attività inserita in via prudenziale)*
- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi mediante i quali possono:
  - essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedito comunicazioni;
  - danneggiare un sistema informatico o telematico, nell'ambito delle strutture di un concorrente.*(Attività inserita in via prudenziale)*
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti. *(Attività inserita in via prudenziale)*
- Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società. *(Attività inserita in via prudenziale)*

## 2.3 Principi di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione di strumenti, dispositivi e programmi informatici, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;

- 
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
  - il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
  - il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

La Società ha, inoltre, adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.

Si precisa che le attività di gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale sono centralizzate presso la capogruppo. Puma Italia è responsabile per la sicurezza fisica dell'hardware e dei server e opera, nell'ambito delle linee guida della capogruppo, per l'assegnazione dei diritti di accesso logico a reti, sistemi, dati e applicazioni.

### 3 PARTE SPECIALE C - Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

#### 3.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 24-ter ritenute applicabili alla Società, anche se in via prudenziale, rimandando al documento denominato "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elencazione completa delle tipologie di Reato incluse:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.), rilevante qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti;
- **Associazioni di tipo mafioso, anche straniere** (art. 416-bis c.p.), rilevante qualora un soggetto risulti essere parte di un'associazione di tipo mafioso, anche straniera, formata da tre o più persone.

#### 3.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei flussi decisionali e finanziari *intercompany*. (Attività inserita in via prudenziale)

#### 3.3 Principi di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori, consulenti, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;

- non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori e fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

## 4 PARTE SPECIALE D - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento (art. 25-bis)

### 4.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie di Reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis ritenute applicabili alla Società rimandando al documento denominato "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elencazione completa delle tipologie di Reato incluse:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**(art. 473 c.p.), relativo alla condotta di chi contraffà o altera i marchi o segni distintivi, i brevetti, modelli e disegni, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

### 4.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei Reati di falsità di monete, in carte di credito, in valori di bollo e in segni o strumenti di riconoscimento, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Brief di prodotto per lo sviluppo e l'implementazione delle collezioni sul mercato nazionale con integrazione con linee di prodotto specifiche, anche in casi di co-branding (sia infragruppo che in relazioni a marchi di terzi). *(Attività inserita in via prudenziale)*

### 4.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello, del Codice Etico e dell'Addendum al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede. Inoltre, gli incaricati della gestione di denaro e valori che operano per conto della Società hanno l'obbligo, in caso di sospetta falsità delle banconote o monete in loro possesso, di informare senza ritardo il proprio superiore e di attivare le procedure necessarie all'effettuazione delle opportune denunce.

---

Con riferimento al tema della contraffazione, alterazione o uso di marchi sono adottate le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione della fattispecie di Reato sopra descritta:

- inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi e di eventuali loro sub-fornitori, di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;
- predisposizione di idonee Procedure atte a verificare che i prodotti in fase di elaborazione per la produzione e/o la commercializzazione non costituiscano violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi;
- predisposizione di idonee Procedure atte ad impedire la commercializzazione di prodotti con segni distintivi contraffatti e/o con segni mendaci tali da trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.

## 5 PARTE SPECIALE E - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

### 5.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-bis. 1 ritenute applicabili alla Società rimandando alla "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elencazione completa delle tipologie di Reato incluse:

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.), relativo a chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.) relativo a chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### 5.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione della commercializzazione dei prodotti e del canale distributivo, in particolare nell'ambito dei rapporti con la capogruppo, per attività di:
  - vendita di prodotti a marchio Puma, con indicazione di origine ("made in");
  - co-branding con marchi terzi.

*(ipotesi di concorso nel reato della capogruppo attraverso la messa a disposizione dei canali distributivi e di commercializzazione dei prodotti finiti).*

### 5.3 Principi di comportamento

Le seguenti regole comportamentali si applicano ai Destinatari che nello svolgimento delle proprie attività sono, a qualunque titolo, designati o incaricati nelle attività di commercializzazione dei prodotti:

- predisporre idonee Procedure di controllo attraverso l'inserimento di clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi;

- 
- inserire clausole contrattuali con i fornitori che prevedano la responsabilità di questi ultimi anche per l'operato di eventuali sub-fornitori;
  - predisporre controlli sulla qualità, provenienza, caratteristiche e origine dei prodotti oggetti di successiva commercializzazione.

In via generale, nell'attività di commercializzazione dei prodotti è fatto divieto di:

- vendere un prodotto con caratteristiche differenti rispetto a quanto riportato in etichetta (es. luogo di produzione, materiale), inducendo in errore il consumatore finale circa l'origine e la provenienza del prodotto;
- vendere al dettaglio prodotti la cui qualità è inferiore o diversa da quella dichiarata sull'etichetta.

## 6 PARTE SPECIALE F - Reati societari (art. 25-ter)

### 6.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter e ritenute applicabili alla Società, rimandando alla "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei Reati rientranti nel Decreto:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.), che sanziona la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- **Fatti di lieve entità** (art. 2621-bis c.c.), che sanziona fatti di cui all'articolo 2621, nell'ipotesi in cui tali fatti siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- **Impedito controllo** (art. 2625, comma 2, c.c.), norma che punisce gli amministratori che, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo dei soci o degli organi sociali, cagionando in tal modo un danno ai soci;
- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.), che punisce il comportamento degli amministratori e dei soggetti ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. (amministratori di fatto) che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.), norma che sanziona gli amministratori (e i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o che distribuiscono riserve che non possono per legge essere distribuite;
- **Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.), consistente nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote della società o della controllante, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- **Operazioni in pregiudizio ai creditori** (art. 2629 c.c.), consistente nella condotta degli amministratori (e dei soggetti equiparati ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.) che effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, in modo da cagionare danno ai creditori medesimi;

- **Formazione fittizia del capitale** (*art. 2632 c.c.*), consistente nella condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso: (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;
- **Corruzione tra privati** (*art. 2635, comma 3, c.c.*), consistente nella condotta di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o loro sottoposti) per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (*art. 2635-bis, comma 1, c.c.*), relativo a colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata;
- **Illecita influenza sull'assemblea** (*art. 2636 c.c.*), costituito dalla condotta di chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza** (*art. 2638, commi 1 e 2, c.c.*), costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima; alternativamente, assume rilievo la condotta dei medesimi soggetti laddove gli stessi omettano le comunicazioni dovute alle predette autorità, ostacolandone consapevolmente le funzioni.
- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare** (*art. 54 D. Lgs. n. 19/2023*), che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. L'articolo in commento rinvia espressamente all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023, il quale indica gli adempimenti richiesti ai fini del rilascio del c.d. "certificato preliminare" e segnatamente: il notaio deve verificare, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione, il regolare adempimento degli atti e delle

formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; e unicamente in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato.

## 6.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori);
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
  - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi);
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico - patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Rapporti con il Collegio Sindacale, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio e con il socio unico nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- Collaborazione e supporto al Consiglio di Amministrazione per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con il Socio Unico.
- Gestione delle attività di trattativa commerciale, negoziazione e stipula dei contratti, inclusa la gestione delle promozioni, per le diverse tipologie di clienti (Specializzati, Strategic Account, Key Account, Field), anche con riferimento all'attività negoziale e all'attività di sponsorizzazione.
- Gestione delle forniture / accordi contrattuali nei confronti delle diverse tipologie di clienti (Specializzati, Strategic Account, Key Account e Field).

- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società (es., anche con specifico riferimento ai procedimenti penali per contraffazione del marchio).
- Selezione e assunzione del personale dipendente.
- Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

### 6.3 Principi di comportamento

Oltre a quanto specificatamente previsto nel Codice Etico e nell'Addendum al Codice Etico, i seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili sopra citate rispetto ai Reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parti del socio e del Collegio Sindacale.

Con specifico riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, si applicano le seguenti regole di comportamento di carattere generale al personale che, a qualunque titolo, intrattiene, per conto o nell'interesse della Società, rapporti con soggetti di società terze, quali amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza (di seguito "Referenti di Società private").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Referenti di Società private in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Referenti di Società private, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi/benefici per la Società;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Referenti di Società private;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nelle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Referenti di Società private, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto.

## **7 PARTE SPECIALE G - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)**

### **7.1 Le fattispecie di Reato rilevanti**

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-septies e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento denominato "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Omicidio colposo** (*art. 589 c.p.*), costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, per violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- **Lesioni personali colpose gravi o gravissime** (*art. 590, comma 3, c.p.*), costituito dalla condotta chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave (ovvero se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa o una malattia o incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per più di 40 giorni; oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o organo) ovvero gravissima (se dal fatto deriva malattia insanabile; perdita di un senso o di un arto o deformazione permanente del viso) con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

### **7.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei Reati di omicidio colposo e lesioni gravi sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

### **7.3 Principi di comportamento**

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle Procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle Procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione

predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR") di ciascuna sede.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali (Datore di Lavoro) e alle direzioni e funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza di svolgere i compiti loro attribuiti nel rispetto delle procure o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle Procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale circa i rischi cui possono incorrere nello svolgimento delle proprie attività, nonché circa le misure prevenzionistiche attuate in ambito salute-sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali, ad esempio, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Medico competente, gli Addetti antincendio, gli Addetti al Primo Soccorso, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema prevenzionistico adottato dalla Società;
- ai Preposti di sovrintendere e vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, dei loro obblighi di legge, delle disposizioni, delle misure, dei dispositivi di protezione e delle Procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le Procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario alle regole di sicurezza sul lavoro adottate dalla Società è sanzionato, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

## 8 PARTE SPECIALE H - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

### 8.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-octies e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento di "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei Reati rientranti nel Decreto:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-ter c.p.), costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **Autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.), costituito dalla condotta di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del (precedente) delitto, in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### 8.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Acquisto di prodotti destinati alla vendita e loro identificazione in termine di origine, provenienza e qualità;
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;

- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi);
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Gestione dei flussi finanziari *intercompany* e del *cash pooling*;
  - Gestione della fiscalità;
  - Gestione impropria delle attività connesse e prodromiche alla formazione del bilancio.

### 8.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio:

- utilizzo esclusivo del sistema bancario per effettuare le transazioni monetarie/finanziarie così come richiesto dalla normativa, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori/clienti e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l'acquisizione di informazioni sul legale rappresentante, sugli amministratori e sui soci, in base alla tipologia societaria, nonché acquisizione di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica periodica dell'allineamento delle condizioni applicate con i fornitori e partner in affari (commerciali e finanziari), alle condizioni di mercato.
- utilizzo esclusivo, per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, dei canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extra-UE, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- formalizzazione, per tutte le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie, di una causale espressa, con ulteriore documentazione e registrazione in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile.

La Società fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alle soglie di legge vigenti;

- 
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori alle soglie di legge vigenti che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  - girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
  - effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle liste "tax heaven" e/o in favore di società *off-shore*, salvo autorizzazione scritta da parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo;
  - effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
  - effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni di Banca d'Italia;
  - acquistare beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio.

## 9 PARTE SPECIALE I - Reati di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

### 9.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-novies e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento di "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei reati rientranti nel Decreto:

- **Divulgazione illecita di opere dell'ingegno (art. 171 L. 633/41)**, costituito principalmente dalle condotte di chi:
  - riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
  - mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
  - rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale;
  - riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- **Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis L. 633/41)**, costituiti dalle condotte di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) oppure dalle condotte di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqies* e 64-*sexies* della L. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della L. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;

### 9.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi e brochure pubblicitari.
- Riproduzione e diffusione al pubblico di contenuti audio-visivi e tutelati dal diritto di autore attraverso supporti video, radio durante l'organizzazione di eventi promozionali quali, a titolo esemplificativo, campagne pubblicitarie/di comunicazione;
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei *social media* di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi, anche in relazione a possibili evoluzioni future dell'operatività societaria.
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

### 9.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili, sopra riportate, rispetto ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore. In particolare, è vietata:

- l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata da parte dei Destinatari e degli utilizzatori;
- l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di *files sharing* o di *instant messaging*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (es., quali filmati, documentazioni, canzoni, dati) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- l'utilizzo da parte del personale di software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze.

È fatto, inoltre, espresso divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso canali di diffusione (quali quelli televisivi), siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per il relativo sfruttamento economico delle stesse.
- utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso canali di diffusione (quali quelli televisivi), siti internet o altri strumenti telematici, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.
- riprodurre o duplicare i supporti in cui dette opere sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti.

Il personale nell'ambito dell'attività lavorativa:

- non può duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati;

- non è autorizzato alla riproduzione di CD e più in generale di supporti sottoposti a licenza d'uso.

In caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla Funzione IT.

L'erroneo utilizzo di un'opera di terzi tutelata dal diritto d'autore, impropriamente trasmessa o diffusa, dovrà essere immediatamente segnalato alla Funzione IT, affinché sia avviato il piano di azione più opportuno.

Si precisa che le attività di gestione e manutenzione del sistema informativo aziendale sono centralizzate presso la capogruppo. Puma Italia è responsabile per la sicurezza fisica dell'hardware e dei server e opera, nell'ambito delle linee guida della capogruppo, per l'assegnazione dei diritti di accesso logico a reti, sistemi, dati e applicazioni.

---

## 10 PARTE SPECIALE L - Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

### 10.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25decies e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento denominato "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei Reati rientranti nel Decreto:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**, relativo a chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La fattispecie in esame mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'autorità giudiziaria.

### 10.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

### 10.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello, del Codice Etico e dell'Addendum al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, è fatto divieto di:

- 
- promettere o offrire erogazioni in denaro o altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società;
  - indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

Infine, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con le autorità giudiziarie di qualsiasi ordine o grado devono essere gestiti dai soggetti responsabili identificati e muniti dei necessari poteri per rappresentare a tal fine la Società;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni (es. legali, consulenti) devono essere redatti per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti o in natura.

## 11 PARTE SPECIALE M - Reati ambientali (art. 25-undecies)

### 11.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-undecies e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento denominato "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei Reati rientranti nel Decreto:

- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (anche in concorso con società terze cui viene affidato il servizio)** (art. 256 D. Lgs. 152/2006), costituita dalle seguenti condotte:
  - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
  - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo).
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/2006) consistente nel trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 ovvero indicando nel formulario stesso dati incompleti o inesatti; ovvero nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nell'utilizzo di un certificato falso durante il trasporto;
- **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1, D.Lgs. 151/2006), costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso;
- **Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D. Lgs. 152/2006 abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, a norma del quale i richiami alle disposizioni del presente articolo si intendono ora riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale), costituito dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto.

### 11.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei Reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, anche per il tramite di società terze.
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti.

### 11.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Attività Sensibili rispetto ai Reati ambientali di cui all'art. 25undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, dichiarino e diano, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti della Società a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- assicurarsi che i fornitori di servizi che operano presso la società conoscano e rispettino le Procedure in materia ambientale.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica;

- astenersi dall'intrattenere rapporti con gestori di rifiuti che, sulla base di notizie acquisite possano non dare garanzia di serietà nella conduzione degli affari.

## 12 PARTE SPECIALE N - Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

### 12.1 Le fattispecie di Reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*duodecies* e ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento di "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei Reati rientranti nel Decreto:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (*art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998*), tale reato è costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
  - in numero superiore a tre;
  - minori in età non lavorativa;
  - sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p., ossia:
    - la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
    - la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
    - la sussistenza di violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### 12.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Assunzione e gestione di personale dipendente extra-UE, in particolare con riferimento alle seguenti attività:
  - richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
  - monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
  - verifica dei limiti di età;
  - verifica delle condizioni di lavoro.

---

### 12.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello, del Codice Etico e dell'Addendum al Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extra-UE che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

In particolare, con riferimento ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività di gestione del personale è richiesto di:

- effettuare tutti gli adempimenti con gli Enti Pubblici competenti previsti da legge per l'assunzione di personale extra-UE;
- verificare puntualmente la posizione di regolare permesso di soggiorno del neoassunto e/o il rinnovo del permesso di soggiorno secondo i termini di scadenza indicati dalla legge.

## 13 PARTE SPECIALE O – Frode in competizioni sportive (art. 25- quaterdecies)

### 13.1 Le fattispecie di reato rilevanti

Si elencano a seguire le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-*quaterdecies* ritenute applicabili alla Società, rimandando al documento di "Matrice delle Attività Sensibili" per l'elenco completo dei Reati rientranti nel Decreto:

- **Frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 401/89): la norma in esame punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

### 13.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di frode in competizioni sportive, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle sponsorizzazioni locali e supporto nella gestione delle sponsorizzazioni internazionali (selezione dei *talent* e degli sponsorizzati; negoziazione ed esecuzione dei contratti di *sponsorship* e *brand ambassador*; gestione dei rapporti con gli sportivi e le società, associazioni e federazioni sportive);
- Organizzazione (o partecipazione all'organizzazione, anche in termini di contributi) di manifestazioni sportive;
- Operazioni di marketing con il coinvolgimento di sportivi e associazioni sportive;
- Gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- Gestione e concessione di omaggi e liberalità.

### 13.3 Principi di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano a tutti i Destinatari in via diretta nonché alle controparti commerciali (agenti e intermediari, sportivi e società, associazioni e federazioni sportive) in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di azioni o di omissioni tali da integrare, direttamente o indirettamente, il reato di frode in competizioni sportive.

---

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico e nell'Addendum al Codice Etico e nelle Procedure di Puma Italia, i soggetti sopra individuati dovranno:

- comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile ad attività sportiva;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, della normativa sportiva nazionale e dei regolamenti internazionali, nonché delle Procedure, in tutte le attività finalizzate all'organizzazione e alla gestione delle gare;
- astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato delle competizioni sportive;
- offrire o promettere denaro, altra utilità o vantaggio (sia esso in forma diretta od indiretta) ad amministratori, dirigenti o tesserati di società, associazioni, federazioni sportive, finalizzati ad alterare il risultato delle competizioni sportive;
- astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, sportivi o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara.

## 14 PARTE SPECIALE P – Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*)

### 14.1 Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25-*quinquiesdecies* rubricato "Reati tributari" è stato introdotto dall'art. 39, comma 2, del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

Si riportano nel seguito i Reati presupposto richiamati all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto ritenuti applicabili alla Società:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In altre parole, è considerata penalmente rilevante la dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione, idonea a creare uno scostamento tra l'effettiva situazione fiscale del contribuente e la relativa rappresentazione documentale, al fine di pagare meno imposte. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Le operazioni rilevanti ai sensi della norma richiamata sono quelle soggettivamente ed oggettivamente inesistenti. In particolare, si hanno:

- operazioni oggettivamente inesistenti, quando le fatture attestano un'operazione mai realizzata (c.d. inesistenza oggettiva assoluta o totale) o quando le fatture si riferiscono ad un'operazione realizzata solo in parte, ossia in termini quantitativamente o qualitativamente differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (c.d. inesistenza oggettiva relativa o parziale);
- operazioni soggettivamente inesistenti, quando l'operazione è stata effettivamente posta in essere, ma tra soggetti diversi da quelli figuranti cartolarmente come parti del rapporto.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

La norma, che si apre con una clausola di sussidiarietà, in quanto opera fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, punisce il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, in tal modo indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e

ritenute fittizi, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, al ricorrere delle seguenti condizioni (in via congiunta):

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, essendo precisato che, ai fini dell'applicazione della norma, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

A titolo esemplificativo, possono costituire altri mezzi fraudolenti le condotte artificiose attive nonché omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Il Reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (*art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000*)

La condotta penalmente rilevante è quella relativa all'emissione o al rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con la finalità di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono "le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi" (cfr. art. 1, D. Lgs. 74/2000).

Viene precisato che, ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Il Reato si consuma nel momento dell'emissione della fattura, non essendo necessario che il documento giunga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

Viene riconosciuta una circostanza attenuante nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (*art. 10, D. Lgs. 74/2000*)

La norma punisce la condotta attiva di occultamento o distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge, in modo da rendere impossibile la verifica dell'amministrazione tributaria relativamente alla ricostruzione dei redditi o del volume di affari, nell'obiettivo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Il Reato si consuma, per la condotta di distruzione, nel momento della soppressione della documentazione e, per la condotta di occultamento, nel momento dell'ispezione da parte dell'autorità competente.

▪ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La norma punisce due condotte:

a) l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, con la finalità di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila;

b) l'indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Il Reato si consuma nel momento in cui venga posto in essere qualunque atto che possa mettere in pericolo la riscossione della somma dovuta da parte dell'Erario.

- **Dichiarazione infedele** (art. 4, D. Lgs. 74/2000)
- **Omessa dichiarazione** (art. 5, D. Lgs. 74/2000)
- **Indebita compensazione** (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000)

\*\*\*

Si evidenzia che le fattispecie delittuose di dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000) sono punite ai sensi del Decreto esclusivamente se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Fermo restando che è necessario che sussistano entrambe le condizioni di cui sopra, il Reato di dichiarazione infedele per evadere l'IVA consiste nella condotta di colui che indica in una delle dichiarazioni annuali relativa a detta imposta elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fatte salve le condizioni di cui sopra, il Reato di omessa dichiarazione consiste nella condotta di colui che al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a detta imposta. Ai fini dell'applicazione della norma, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Da ultimo, ribadito che è necessario che siano integrate le condizioni indicate in premessa, il Reato di indebita compensazione punisce la condotta di chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

#### **14.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei Reati tributari, sono indicate in dettaglio nella "Matrice delle Attività Sensibili" conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali Attività Sensibili sono di seguito riepilogate:

- Acquisti di beni, lavori, servizi e consulenze;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Vendite (in particolare, gestione delle attività di trattativa commerciale, negoziazione e stipula dei contratti, inclusa la gestione delle promozioni, per le diverse tipologie di clienti);
- Gestione della contabilità e tesoreria (fatturazione attiva e passiva) con particolare riferimento alle attività di:
  - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
  - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori);
  - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
  - Gestione amministrativa e contabile del magazzino;
  - Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti;
  - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi);
  - Verifica dati provenienti dai sistemi alimentanti.
- Tenuta delle scritture contabili;
- Tenuta dei libri sociali;
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione del bilancio della Società, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico - patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;

- Gestione delle imposte dirette e indirette (predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali; pagamento delle imposte);
- Rapporti infragruppo.

### 14.3 Principi di comportamento

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello, del Codice Etico, dell'Addendum al Codice Etico e del Codice di Condotta adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello che svolgono le Attività Sensibili sopra indicate sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In generale, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure in tutte le attività finalizzate alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle dichiarazioni contabili e fiscali, al fine di garantire il corretto versamento delle imposte dovute;
- osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste in materia fiscale;
- garantire la corretta tenuta e archiviazione delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, al fine di garantire una corretta ricostruzione dei redditi e del volume di affari;
- ottemperare, nel rispetto delle scadenze previste, agli adempimenti fiscali e tributari, nonché ai provvedimenti di riscossione emanati dalle autorità competenti;
- assicurare la gestione delle attività afferenti ai flussi finanziari, lo svolgimento delle attività e delle verifiche inerenti alla fatturazione attiva e passiva e, in generale alle controparti contrattuali, in conformità alle Procedure e alla normativa di riferimento.

Si suggerisce, inoltre, di:

- effettuare un monitoraggio dei rilievi evidenziati al termine di verifiche fiscali e conseguente formalizzazione di procedure correttive volte ad eliminare o quantomeno ridurre il relativo rischio;
- effettuare test a campione volti a verificare l'efficacia e l'efficienza delle Procedure interne di rilevazione, misurazione, gestione e controllo di rischi fiscali;
- effettuare, con cadenza almeno semestrale, un incontro con professionisti esterni volto a: (i) prendere atto della corretta implementazione delle principali novità fiscali; (ii) valutare gli effetti sulle Procedure interne di interpretazioni dell'amministrazione finanziaria;
- effettuare verifiche periodiche circa il corretto funzionamento di eventuali procedure correttive intraprese.

Ai Destinatari è fatto, in ogni caso, divieto di:

- perseguire finalità di evasione delle imposte;

- 
- nell'ambito della predisposizione delle dichiarazioni fiscali, indicare (i) elementi passivi fittizi; (ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (iii) crediti e ritenute fittizi;
  - compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore le autorità finanziarie;
  - emettere ovvero avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
  - occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili ovvero i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
  - alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui beni della Società o su beni di terzi.

---

## **PRESIDI DI CONTROLLO OPERATIVI**

Ad integrazione dei principi comportamentali sopra definiti in relazione alle diverse famiglie di reato applicabili, sono di seguito definiti i principali presidi di controllo operativo per ciascun processo sensibile o gruppo di processi sensibili di cui al paragrafo 2.6.2 della Parte Generale del presente Modello.

Si rimanda agli specifici Protocolli e procedure aziendali in questi ultimi richiamati per l'indicazione puntuale dei presidi di controllo in essere.

### **1) Gestione della vendita dei prodotti**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni dei Referenti di Società private in maniera impropria e/o illecita.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- promettere e/o offrire e/o corrispondere ai Referenti di Società private, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi/benefici per la Società;
- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Referenti di Società private;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti dietro specifica segnalazione dei Referenti di Società private, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di un amministratore, direttore generale, dirigente preposto, sindaco, liquidatore o sottoposto.

### **2) Acquisto di beni e servizi, consulenze e incarichi professionali**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- è necessaria la separazione dei compiti tra chi richiede la fornitura di prodotti/servizi e consulenze, chi firma il contratto/lettera di incarico e chi esegue il pagamento delle relative fatture;

- ove possibile, l'identificazione del fornitore di beni/servizi e consulenze dovrà avvenire mediante valutazione comparativa di più offerte, al fine di garantire criteri di concorrenza, economicità, trasparenza, correttezza e professionalità;
- la scelta del fornitore di beni /servizi o consulenti è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali a titolo di esemplificativo e non esaustivo, comprovata esperienza nel settore, condizioni praticate, affidamento di precedenti forniture oppure nel caso di consulenti/fornitori di servizi iscrizione ad albi professionali);
- l'acquisto di beni/servizi e consulenze devono essere documentati in un contratto/lettera di incarico, ovvero in un ordine di acquisto formalmente approvato da soggetti dotati di idonei poteri.

### 3) Selezione, assunzione e gestione del personale

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- annualmente, viene definito e approvato il budget per gli inserimenti di nuovo personale; eventuali richieste extra budget vengono formalmente autorizzate sulla base del sistema di poteri in vigore;
- il processo di reclutamento per la copertura di posizioni vacanti viene attivato sulla base di richieste scritte formalizzate da parte del Responsabile della Funzione competente;
- il processo di selezione è alimentato sia da fonti di ricerca esterne ed interne, sia tramite inserzioni e candidature spontanee;
- i *curricula* dei candidati invitati alla selezione sono archiviati, assicurando la tracciabilità della fonte, indipendentemente dall'esito dei colloqui e in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da soggetti terzi, pubblici o privati, in ragione dell'assunzione;
- per assicurare la coerenza della candidatura con il profilo ricercato, la valutazione dei requisiti del candidato è affidata al Responsabile HR e al Responsabile della Funzione richiedente e viene svolta in più fasi attraverso colloqui volti ad accertare le capacità professionali e le attitudinali dello stesso;
- al candidato viene richiesto preventivamente di dichiarare eventuali rapporti di parentela entro il secondo grado con esponenti della Pubblica Amministrazione; in caso positivo, viene valutata l'eventuale sussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Al fine di garantire un processo di selezione trasparente, il rapporto di parentela viene menzionato nel fascicolo del candidato;
- qualora si debba procedere all'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario già soggiornante in Italia, il Responsabile HR verifica i requisiti in conformità alla normativa vigente;

- i benefits sono gestiti attraverso criteri di assegnazione predefiniti e formalizzati contrattualmente; le modalità di erogazione dei benefits e la tipologia degli stessi (es. automobile e telefono cellulare) sono disciplinate dal contratto stipulato con il dipendente;
- il dipendente, laddove non si avvalga di anticipi per le spese di trasferta o abbia sostenuto una spesa di rappresentanza, effettua richiesta scritta di rimborso delle spese alla Funzione Finanza e Amministrazione, attraverso la compilazione di un modulo standard e la presentazione dei relativi giustificativi;
- la liquidazione delle spese avviene solo previa verifica dell'autorizzazione da parte del superiore gerarchico del richiedente e della presenza di tutti i giustificativi allegati alla nota spese.

#### **4) Gestione degli omaggi, donazioni e altre liberalità**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- è possibile aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni provenienti da Enti, Società, Fondazioni, Società Scientifiche o associazioni legalmente riconosciute, che siano caratterizzate da valore sociale, benefico, culturale, artistico o sportivo;
- è fatto divieto di erogare contributi, diretti e indiretti, sotto qualsiasi forma, ad Enti Pubblici, partiti, movimenti, comitati, associazioni o altre organizzazioni di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche;
- è possibile nei confronti degli Enti Pubblici devolvere beni;
- è ammessa l'erogazione di omaggi (rimangono dunque escluse le erogazioni monetarie) solo a persone fisiche, generalmente in occasione di festività o eventi e comunque nell'espletamento delle strategie commerciali, di marketing e comunicazione;
- il valore massimo dei prodotti Puma distribuiti come omaggio non dovrà superare l'ammontare di 150 Euro; per i beni il cui valore risulti eccedente sarà necessaria l'autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato;
- l'attivazione di ciascuna erogazione è subordinata alla garanzia di congruità, adeguatezza e documentabilità della stessa.

#### **5) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la PA**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente dai soggetti aziendali muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati, anche per singolo atto;
- l'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere immediatamente resa nota all'interessato e formalmente comunicata, affinché lo stesso si astenga dall'esercizio dei poteri revocati;

- i procuratori hanno anche la responsabilità di tenersi aggiornati in merito alla normativa che interessa il relativo settore di operatività aziendale, verificando gli impatti che dovessero derivare da eventuali modifiche normative, con l'obbligo di fornire adeguata informativa a tutti i collaboratori coinvolti, anche sotto il profilo meramente operativo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché fornire eventuali nuove istruzioni per conformarsi ai sopravvenuti requisiti di legge;
- l'invio della documentazione può avvenire anche per via telematica (laddove previsto), secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai software gestionali di trasmissione dei dati protetti (ad esempio tramite l'utilizzo di Smart Card personali fornite dall'Ente Pubblico), in conformità con le disposizioni di legge. In tal caso, il procuratore responsabile della trasmissione all'Ente Pubblico deve farsi garante dell'integrità e correttezza dei dati trasmessi, attraverso il controllo degli accessi ai software da parte del solo personale a ciò autorizzato. Detto personale non può apportare alcuna modifica ai dati che non sia stata previamente autorizzata per iscritto dal procuratore;
- in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici, Autorità di controllo o Autorità Amministrative Indipendenti (es. Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, VV.FF., Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante per la Protezione dei Dati Personali), è responsabilità dei procuratori garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società, eventualmente delegando per iscritto un altro soggetto aziendale, solo ed esclusivamente, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alla verifica o ispezione. Al delegato devono essere comunicate istruzioni precise dal delegante in merito alle modalità di svolgimento della visita;
- tutta la documentazione deve essere conservata in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

## 6) Gestione dei flussi monetari e finanziari

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- i pagamenti vengono eseguiti dalla Funzione Finance & General Administration in conformità al sistema di procure/deleghe vigente e nel rispetto dei poteri di firma, anche congiunti, previsti nella Società;
- i pagamenti e gli incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette sono sottoposti ad attività di rilevazione e analisi da parte della Funzione Finance & General Administration;
- per la gestione dei flussi in entrata e in uscita vengono utilizzati esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sulla repressione del fenomeno del riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- è vietato trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al

portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore ad euro 1.000,00<sup>7</sup>.

Quanto alla gestione dei finanziamenti pubblici, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al/i processo/i in esame:

- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società, devono essere formalmente autorizzati in tal senso (es.: mediante delega);
- i soggetti, coinvolti nel processo, che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno di Puma (es.: pratiche di richiesta, studi di fattibilità, piani di progetto, etc.) devono essere formalmente delegati in tal senso.

E' inoltre espressamente vietato:

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari;
- esibire documenti e dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli Enti finanziatori in errore nell'ambito della valutazione tecnico – economica della documentazione presentata;
- presentare agli Enti finanziatori informazioni non veritiere e/o non complete o eludere obblighi di legge/normativi;
- destinare contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti.

## **7) Formazione del bilancio e gestione degli adempimenti societari e dei rapporti con gli Organi di Controllo**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione ai processi in esame:

- la Società gestisce la contabilità attraverso il sistema informatico e l'uso di un software gestionale (SAP) che garantisce segregazione dei ruoli, livelli autorizzativi, controlli automatici e alimentazione automatica di determinati dati;
- le norme che definiscono i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico e le modalità operative per la loro contabilizzazione sono diffuse presso il personale coinvolto nella predisposizione del bilancio; ogni modifica ai dati contabili viene effettuata dalla sola Funzione che li ha generati, garantendo la tracciabilità dell'operazione di modifica e previa formale autorizzazione del Responsabile di Funzione;

---

<sup>7</sup> Si precisa che, a seguito dell'emanazione della nuova normativa anticiclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - "Decreto Anticiclaggio" e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 138/2011 e Decreto n. 201/2011, convertito in Legge il 22 dicembre 2011 n. 214 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 Dicembre 2011), è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche finanziaria, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

- la bozza di bilancio viene messa a disposizione degli Amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio;
- il progetto di bilancio viene sottoposto alla verifica del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la Società definisce regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale e dai Soci vengono documentate e conservate a cura della Funzione Finanza e Amministrazione;
- tutti i documenti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale o i Soci debbano esprimere parere vengono messi a disposizione di questi ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- la tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale risulta costantemente garantita.

## 8) Gestione del sistema salute e sicurezza

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- annualmente viene definito ed approvato il budget e il programma specifico al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il sistema per la salute e la sicurezza aziendale garantisce, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i seguenti presidi:
  - la designazione formale del Datore di Lavoro;
  - la valutazione e il controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - l'indicazione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
  - il processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
  - l'individuazione formale dei Preposti;
  - la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro;
  - la redazione e la consegna a lavoratori autonomi o ditte appaltatrici operanti presso la sede della Società e le eventuali pertinenze del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (c.d. "DUVRI") attraverso il quale vengono comunicati, nel rispetto dell'art.

26 del D.Lgs. 81/2008, i rischi presenti nei propri locali, le misure preventive e protettive adottate e da adottare da parte degli stessi appaltatori e i costi relativi alla sicurezza sul lavoro;

- l'organizzazione delle riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, con relativa verbalizzazione firmata dai partecipanti indicati dalla normativa di riferimento;
- la consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- la pianificazione e l'efficace attuazione dell'attività di informazione e formazione, nonché l'evidenza documentale della formazione erogata.

## **9) Gestione e amministrazione dei sistemi informatici aziendali**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- il Regolamento Informatico Interno, con annessi i documenti di Disaster Recovery Plan e Architettura Tecnica dei Sistemi Informativi di Puma viene tenuto costantemente aggiornato;
- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni da parte del personale è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (fisici e logici);
- il personale:
  - accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
  - assicura l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della Società;
  - contribuisce alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo attivate dalla Società;
- le regole di corretta gestione e utilizzo dei sistemi informatici prevedono il divieto per gli utenti di installare software .

## **10) Gestione degli adempimenti in materia ambientale**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- deve essere accertata la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso acquisizione e verifica delle relative autorizzazioni in materia ambientale;

- deve essere verificato che i contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti rechino specifiche clausole attraverso le quali la Società si riserva il diritto di verificare periodicamente le autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- deve essere assicurato che la documentazione che accompagna i rifiuti sia caratterizzata da chiarezza, accuratezza, completezza, fedeltà e verità.

## **11) Gestione dei contenuti tutelati da diritto d'autore**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- è verificato periodicamente a campione il software presente nei computer della Società, al fine di accertare la presenza di software non autorizzato;
- i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e/o l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso.

## **12) Gestione degli adempimenti in materia tributaria**

Si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi in relazione al processo in esame:

- in linea generale, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle normative in materia tributaria ed è vietato occultare, manipolare dati e informazioni per aggirare norme, regolamenti, prassi ufficiale, omettere adempimenti stabiliti in materia tributaria o non adempiervi correttamente;
- la funzione Finanza e Amministrazione acquisisce, entro le prime settimane dell'anno, lo scadenzario definitivo degli adempimenti periodici per l'anno di riferimento, in relazione ai versamenti delle imposte dirette e indirette e ai relativi dichiarativi o ulteriori adempimenti in materia tributaria e informa le funzioni interessate;
- viene effettuata la pianificazione dei lavori in ragione degli adempimenti tributari statuiti dalla normativa civilistico-tributaria, assegnando le attività secondo ruoli, responsabilità e impegni assunti reciprocamente, sia con i colleghi dei dipartimenti Finanza e Amministrazione, fatturazione, controllo e paghe, che con i propri consulenti tributari, considerando adeguate tempistiche necessarie alla finalizzazione dei conteggi delle imposte dovute, alla predisposizione di dichiarativi e comunicazioni e a qualsiasi ulteriore adempimento richiesto in materia tributaria.
- la pianificazione dei lavori è condivisa sia con i colleghi dei dipartimenti Finanza e Amministrazione, fatturazione, controllo e paghe, che con i propri consulenti, sollecitando di evidenziare, quanto prima possibile, eventuali ritardi o difficoltà dovessero manifestarsi nel corso della definizione dei lavori da predisporre.
- negli scambi di informazioni in materia tributaria tra interessati Destinatari, consulenti fiscali, funzionari della Pubblica Amministrazione, devono essere promossi flussi informativi completi,

corretti, dettagliati, accurati e tempestivi, affinché tutte le informazioni necessarie per il completamento di tutti gli adempimenti tributari dovuti siano corretti, puntuali, completi e disponibili, in accordo con quanto richiesto dalla normativa tributaria di riferimento; a tale scopo, devono essere predisposte liste contenenti elenchi delle informazioni occorrenti, loro referenti e tempistiche di consegna;

- deve essere verificato periodicamente che il flusso informativo e documentale, necessario alla predisposizione di ciascun adempimento tributario, sia adeguato, corretto, completo e tempestivo, secondo i ruoli, le relative mansioni e responsabilità definite nell'organigramma aziendale e nelle procedure riguardanti le diverse aree funzionali coinvolte;
- gli adempimenti dovuti in materia tributaria devono essere predisposti secondo i dettami delle normative in materia in modo puntuale, completo, accurato, chiaro, preciso e concordante con fatti contabili ed extracontabili riguardanti la Società, secondo la pianificazione preventivamente definita e i ruoli, le responsabilità e le tempistiche ivi stabilite e condivise tra le funzioni aziendali competenti e il consulente tributario;
- è vietato occultare, manipolare, falsificare dati, fatti, informazioni, comunicazioni, dichiarazioni e adempimenti tributari in genere, per aggirare norme, regolamenti, prassi ufficiale;
- è vietato omettere adempimenti stabiliti in materia tributaria o non adempiere in maniera corretta, completa, accurata, inerente e tempestiva;
- deve essere assicurato che ogni adempimento tributario, richiesto dalla normativa in materia, sia correttamente e tempestivamente compiuto o regolarmente in corso di definizione, quando non è ancora decorsa la relativa scadenza normativa; inoltre, deve essere effettuata:
  - quadratura e controllo delle risultanze contabili e documentali;
  - quadratura e controllo dei pagamenti bancari e di cassa;
  - quadratura e controllo dei pagamenti tributari;
  - predisposizione di ogni dichiarativo tributario corretto, completo, accurato e tempestivo, quali (a titolo esplicativo non esaustivo):
    - Dichiarazione dei redditi e IRAP e determinazione delle relative imposte;
    - Dichiarazione liquidazioni IVA periodiche e determinazione IVA del periodo;
    - Dichiarazioni IVA e determinazione IVA annuale;
    - Dichiarazioni 770 e determinazione ritenute dovute;
    - Certificazioni Uniche;
    - Dichiarazioni INTRASTAT;
    - Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia delle Dogane, del Territorio, alla Camera di Commercio, a Comuni o altri enti della Pubblica Amministrazione (es. per apertura/chiusura unità locali, locazioni, comunicazione legale rappresentante, procuratori in materia tributaria, IMU etc.);
- ogni documento, dichiarazione, versamento, rilevante in materia tributaria, deve essere archiviato a cura della funzione Finanza e Amministrazione, secondo procedura di archivio

---

elettronica e/o cartacea, affinché sia mantenuta, rintracciabilità, integrità e disponibilità a norma di legge e a beneficio della Società e dei relativi organi di controllo; tutta la documentazione deve essere conservata con modalità tali da impedirne la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi; nell'archivio devono essere compresi ordinatamente i prospetti riepilogativi di calcolo, di contabilizzazione, le quietanze di pagamento, le comunicazioni e ogni altro documento utile alla comprensione e alla ricostruzione degli accadimenti inerenti gli adempimenti in materia tributaria; la tracciabilità di fonti, responsabilità, autorizzazioni e informazioni deve essere costantemente garantita e caratterizzata da chiarezza, accuratezza, completezza, fedeltà, inerenza e verità, affinché la suddetta documentazione sia disponibile a tutti i competenti organi di controllo sia pubblici, in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici, Autorità di controllo o Autorità Amministrative Indipendenti (es. Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate), che privati (es. funzione di controllo interno, revisori legali della Società o revisori del gruppo, Organismo di Vigilanza, Collegio Sindacale).